



AUTORIZZAZIONE DIRIGENZIALE

Repertorio Generale: 11/2025 del 02/01/2025
Protocollo: 345/2025
Titolario/Anno/Fascicolo: 9.11/2020/75
Struttura Organizzativa: SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Dirigente: QUITADAMO RAFFAELLA
Oggetto: C.E.M. AMBIENTE S.P.A. CON SEDE LEGALE IN CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - LOCALITÀ C.NA SOFIA N. 1/A ED INSEDIAMENTO IN LISCATE (MI), VIA SALVO D'ACQUISTO N. 15 (N. CGR: MI122002). RIDETERMINAZIONE E CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO R.G. N. 6831/2024 DEL 12/08/2024 DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DIRIGENZIALE RG.11649/2011 DEL 13/12/2011 E SMI AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 (CIP: RI06412M).

DOCUMENTI CON IMPRONTE:

Testo dell'Atto *Codice_78003_2025.pdf.p7m*

91ab5d93878448cd5d7ca8dcb1ee6c1337f10fa9a47c69390fded9e90694f010

Allegato 1 *AT_CEM.pdf.p7m*

92fbf3be8bfea426e2e12216db78709b3e91181c0e2d705ec6645514a0556b00

Allegato 2 *AT_ATO.pdf.p7m*

417c60bdcdba4aa97d6947ebc48d0dcfaddf3b981634af40fecf85ebb158d9d7

Allegato 3 *Generali.pdf.p7m*

44b968268e871bd98dd0ed6f39d9e5551185906a2d426525bf5288413271b6e1

Allegato 4 *TAVOLE.pdf.p7m*

98586cac0095e5186260be4cf19c48b7ac0718fb695ae223c917d65519fbc781



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e tutela del territorio
Settore Rifiuti e bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Fasc. n 9.11/2020/75

Oggetto: C.E.M. Ambiente S.p.A. con sede legale in Cavenago di Brianza (MB) - Località C.na Sofia n. 1/A ed insediamento in Liscate (MI), Via Salvo d'Acquisto n. 15 (n. CGR: MI122002). Rideterminazione e conferma del provvedimento R.G. n. 6831/2024 del 12/08/2024 di rinnovo dell'Autorizzazione Dirigenziale RG.11649/2011 del 13/12/2011 e smi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 (CIP: RI06412M).

LA DIRETTRICE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

PREMESSO che in data 23/01/2020 (prot. n. 14524) ha avuto avvio il procedimento relativo all'istanza (RI06412M) di rinnovo della Autorizzazione Dirigenziale RG.11649/2011 del 13/12/2011 e smi, presentata in data 18/12/2019 (prot. n. 300182) - ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06- dall'Impresa C.E.M. Ambiente S.p.A., con sede legale in Cavenago di Brianza (MB) - Località C.na Sofia n. 1/A ed insediamento in Liscate (MI), Via Salvo d'Acquisto n. 15;

VISTA la normativa di settore che attribuisce alla Città metropolitana la competenza autorizzativa in materia di rifiuti (Legge Regionale 26/2003);

PRESO ATTO degli elementi di fatto risultanti dall'istruttoria di cui all'allegato "Risultanze dell'istruttoria" del Servizio coordinamento tecnico rifiuti e degli elementi di diritto di cui all'art. 208 del D.Lgs.152/06 che disciplina le autorizzazioni degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate:

• l'Impresa è titolare dei seguenti provvedimenti:

- R.G. n. 11649/2011 del 13/12/2011 avente ad oggetto "*CEM Ambiente S.p.A., con sede legale in Cavenago Brianza (MB), Località Cascina Sofia. Rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con Disposizione Dirigenziale n. 273 del 24.06.2005 R.G. n. 6798/05 e smi, per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e di recupero (R5, R12) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da effettuare presso l'impianto "Centro di raccolta multi - materiale", ubicato nel Comune di Liscate (Mi), via Salvo D'Acquisto 15. D.Lgs. 152/06 e smi*";
- R.G. n. 7156/2015 del 06/08/2015 ad oggetto "*CEM Ambiente S.p.A., con sede legale in Cavenago di Brianza (MB), Località Cascina Sofia. Approvazione variante non sostanziale dell'autorizzazione relativa all'impianto di gestione rifiuti ubicato nel Comune di Liscate (MI), Via Salvo D'Acquisto, autorizzato dalla Provincia di Milano con provvedimento recante n. R.G. 11649 del 13.12.2011 e contestuale rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in fognatura. Art. 208. D.lgs. 152/06*";
- R.G. n. 9184/2017 del 03/11/2017 ad oggetto "*Società C.E.M. Ambiente S.p.A. con sede legale in Cavenago di Brianza (MB) - Località C.na Sofia n. 1/A. Autorizzazione variante dell'impianto autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e di recupero (R5, R12) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da effettuare presso l'impianto "Centro multi - materiale", ubicato nel Comune di Liscate (MI), via Salvo D'Acquisto 15, di cui all'Autorizzazione RG. n. 11649 del 13/12/2011, modificata con RG. 7156/2015 del 6/08/2015*";
- R.G. n. 9804/2017 del 23/11/2017 ad oggetto "*Parziale rettifica dell'Autorizzazione Unica RG n. 9184/2017 del 3/11/2017 a favore della Società C.E.M. Ambiente S.p.A. con sede legale in Cavenago di Brianza (MB) - Località C.na Sofia n. 1/A. ed impianto "Centro multi - materiale", ubicato nel Comune di Liscate (MI), via Salvo D'Acquisto 15*";
- comunicazione di nulla osta alla variante del 4/07/2018 (prot. n. 160596);
- l'Impresa ha acquisito il provvedimento dirigenziale R.G. n. 9600/2011 del 18/10/2011, emesso dalla Provincia di Milano, con il quale è stato decretato che il progetto di modifica all'impianto non va assoggettato alla procedura di

V.I.A. prevista dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- l'impresa ha manifestato la necessità di rinnovare e modificare l'impianto per le operazioni di recupero e smaltimento rifiuti, autorizzati con provvedimento R.G. n. 11649/2011 del 13/12/2011, inerente l'impianto "Centro di raccolta multi - materiale", ubicato nel Comune di Liscate (Mi), via Salvo D'Acquisto 15; pertanto ha presentato l'istanza di cui trattasi;
- sono state acquisite le seguenti integrazioni documentali pervenute in data 10/03/2020 (prot. n. 57077), 11/03/2020 (prot. n. 58630), del 14/04/2020 (prot. n. 75283), del 17/03/2021 (prot. n. 45800) e del 4/10/2022 (prot. n.150517), de 6/10/2022 (prot. n. 151681), 14/02/2024 (prot. n. 26092), 30/05/2024 (prot. n. 92603) e 8/08/2024 (prot. n. 135552);
- nell'ambito della Conferenza di Servizi, tenutasi in modalità asincrona, sono stati acquisiti i seguenti pareri/allegati di:
 - ATO Città metropolitana di Milano in data 11/05/2020 (prot. n. 086018), in data 16/07/2020 (prot. n. 126956) e in data 22/07/2024 (prot. n. 125402);
 - ATS Milano Città metropolitana di Milano in data 28/05/2021 (prot. n. 86444);
- è stato altresì acquisito il Parere obbligatorio e vincolante di ARPA del 24/11/2021 (prot. n. 184092) integrato in 17/07/2023 (prot. n. 111098) a seguito di integrazioni documentali;
- il Comune di Liscate non ha inviato il proprio parere, né ha evidenziato motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della L. 241/90 lo stesso si intende come acquisito;

VERIFICATO CHE l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a 3038,00 euro (ricevuta del versamento datata 18/12/2019, prot. n. 300182);

DATO ATTO che l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa CEM Ambiente S.p.A. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P. Iva n. 08911820960, è quantificato, ai sensi della D.G.R. 19/11/2004 n. 19461, in €97.835,37.= calcolato come di seguito indicato:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, pari a €47.307,81.= (2.400,50 mc x € 176,62 x 10%);
- deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi pari ad €102.439,60.= (580 mc x € 176,62);
- messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi, pari a € 4.910,18.= (139 mc x € 353,25x10%);
- deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi pari ad €3.532,56.= (5 mc x € 353,25);
- recupero (R12) di rifiuti per un quantitativo massimo annuo pari a 29.000 t/anno, pari a € 42.390,77. =;
- importo rideterminato per la registrazione EMAS pari a €97.835,37. =;

RICHIAMATI:

- l'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 6831/2024 del 12/08/2024 avente ad oggetto "*Impresa C.E.M. Ambiente S.p.A. con sede legale in Cavenago di Brianza (MB) - Località C.na Sofia n. 1/A ed insediamento in Liscate (MI), Via Salvo d'Acquisto n. 15 (n. CGR: MI122002). Rinnovo Autorizzazione Dirigenziale RG.11649/2011 del 13/12/2011 e s.m.i. ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06. CIP: RI06412M*";
- l'Ordinanza n. 1415/2024 del 4/12/2024 emessa dal TAR Lombardia Sezione III, prot. n. 209230 del 4/12/2024, che dispone "*il riesame dell'Autorizzazione, nella parte impugnata, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva*";
- il verbale del 19/12/2024 (prot. n. 223780), trasmesso con nota del 24/12/2024 (prot. n. 223795), relativo all'incontro tecnico effettuato negli uffici di CMMI, allo scopo di dare attuazione a quanto richiesto dalla suddetta Ordinanza e "riesaminare, in contraddittorio con l'operatore...la posizione della ricorrente in relazione alla prescrizione imposta circa l'esecuzione del test di cessione, per valutare la compatibilità ambientale del prodotto, dando motivatamente conto delle ragioni di fatto e dei presupposti di diritto che hanno condotto a disporre la prescrizione suddetta in difformità con quanto stabilito nelle precedenti autorizzazioni";
- il Parere ARPA del 24/12/2024 (prot. n. 223528), "*Integrazioni al parere vincolante e obbligatorio di ARPA del 14/07/2023 n. prot. 109829*" (rif. Prot. CMMI del 17/07/2023, prot. n. 111098), trasmesso con nota del 30/12/2024 (prot. n. 224666), con il quale approfondisce ed esplicita le motivazioni a supporto della riconferma della prescrizione oggetto del ricorso, specificando che:
 - *I rifiuti in ingresso all'impianto CEM, destinati al recupero, non sono omogenei e pertanto, richiamando le Linee Guida del SNPA, si ribadisce il fatto che non sia ammissibile che la verifica del materiale in uscita si basi sul principio del lotto dinamico che comporta una verifica della qualità del EoW ogni 2000 t o ogni sei mesi;*
 - *In generale, si rimarca come la possibilità di avvalersi del lotto dinamico nasca dal contemporaneo verificarsi della presenza di un processo ben definito di lavorazione dei rifiuti destinati alla produzione di EoW e di rifiuti regolarmente generati e non può essere utilizzato per superare criticità di natura logistica come quelle evidenziate dalla Società;*
 - *Si ritiene utile precisare che tutte le norme che regolamentano la cessazione della qualifica di rifiuto prevedono che il lotto di EoW immesso sul mercato sia sempre accompagnato da una dichiarazione di conformità ai requisiti tecnici e chimici previsti per la sostanza dalla norma di settore che, evidentemente, presuppongono l'esecuzione di analisi per verificare il rispetto dei limiti imposti;*

FATTO PRESENTE CHE nel suddetto parere ARPA spiega che:

- *“Nell’arco degli anni l’evoluzione della norma ambientale ha consentito di perseguire livelli di tutela ambientale sempre più rigorosi; in materia di rifiuti il Decreto-legge n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021, ha modificato il comma 3 dell’art. 184-ter e ha introdotto, per la prima volta, nella procedura di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, di cui agli articoli 208, 209 e 211 di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.lgs. 152/06, “un parere obbligatorio e vincolante dell’ ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente”;*
- *Il già citato articolo 184 ter comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ha inserito, tra i criteri da valutare nell’ambito dell’istruttoria finalizzata al rilascio dell’autorizzazione, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, la dichiarazione di conformità che, unitamente alla rispondenza alle norme UNI e alla marcatura CE, costituisce requisito di garanzia circa la qualità del lotto di EoW commercializzato per quanto riguarda l’impatto sull’ambiente;*
- *Con riferimento al comma 1 lettera d) dell’art. 184 del D.Lgs. 152/2006, l’EoW non deve causare impatti negativi sull’ambiente. A tale proposito si ricorda quanto previsto dall’art. 184 ter comma 1 lettera d): “l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana”;*
- *Il SNPA ha emesso nel 2022 le “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art.184 ter comma 3 ter del d.lgs. 152/2006”. Revisione Gennaio 2022 - Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23.02.2022. Doc. n. 156/22 - Linee Guida SNPA 41/22, revisione delle precedenti LG n. 23/2020, che costituiscono per l’Agenzia un riferimento cogente nella redazione del parere tecnico, come previsto dall’art. 4, comma 4 e dall’art. 6 della Legge 28 giugno 2016, n. 132;*
- *Tale documento introduce il concetto di “lotto temporale” (o “dinamico”) e “lotto chiuso”; in particolare, è precisato che il lotto può essere definito come “un insieme omogeneo per caratteristiche rappresentative, ottenuto da un processo di lavorazione definito dal produttore in relazione alle procedure operative dell’impianto. I criteri di individuazione del lotto possono essere temporali o quantitativi.” Il “lotto temporale” può essere definito lotto dinamico, mentre il lotto “per quantitativi” può essere definito come “lotto chiuso”. **La prima casistica può essere applicata nel caso di processi di recupero omogenei, che trattano tipologie di rifiuto in ingresso generate regolarmente (dove per regolarmente generato si intende quanto indicato nel D. Lgs. 36/03 e s.m.i) e che generano EoW costanti nel tempo. Negli altri casi il lotto sarà “chiuso” e la caratterizzazione analitica sarà riferita ad una definita unità di peso o volume che contraddistingue il lotto. I lotti devono essere mantenuti separati tra loro;***
- *Nello specifico, il punto 3 dell’allegato 5 del D. Lgs. 36/03 definisce “i rifiuti regolarmente generati come quei rifiuti specifici ed omogenei prodotti regolarmente nel corso dello stesso processo, durante il quale l’impianto e il processo che generano i rifiuti sono ben noti e le materie coinvolte nel processo e il processo stesso sono ben definiti”;*
- *Inoltre, si evidenzia che le suddette Linee Guida, al paragrafo 5.6.1. “Cessazione della qualifica di rifiuto” stabiliscono che il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuti (art. 184-ter, comma 3) deve essere accertato per ciascun lotto prodotto e che la mancanza della conformità a tali criteri stabiliti dall’autorizzazione comporta, per il detentore, l’obbligo di gestire il prodotto del trattamento come un rifiuto. “La verifica deve accertare, tra gli altri obblighi, la conformità attestata dal produttore tramite la verifica, ove pertinente, analitico-strumentale di un campione del materiale per ogni lotto prodotto con le modalità definite nello specifico atto autorizzativo, confrontando i risultati analitici con i valori limite imposti dallo stesso”;*
- *Nel caso in esame, lo spazzamento strade non costituisce un processo, i rifiuti che ne derivano non possono essere ricondotti ad un impianto, sono di natura e composizione variabile e non costante sotto un profilo quali-quantitativo. Poiché la presenza di tali rifiuti deriva da attività antropiche ed eventi atmosferici, ne consegue che i rifiuti gestiti dalla Società NON sono definibili come regolarmente generati; infatti, a seconda delle circostanze, tali rifiuti potrebbero essere contaminati, ad esempio, da amianto, da plastiche, dalle polveri provenienti da camini, dalle ricadute dei fumi di eventuali incendi, con produzione di diossine, dalle ricadute delle emissioni in atmosfera di attività produttive, da rilasci di sostanze in caso di sversamento a seguito di incidenti, da perdite di idrocarburi degli automezzi;*
- *Venendo meno una delle condizioni previste dalle Linee Guida, non è quindi possibile ricorrere alla modalità di controllo tramite lotto dinamico;*
- *Con riferimento ai rifiuti in ingresso, la ditta ha indicato di eseguire analisi con frequenza semestrale;*
- *Nell’ambito delle integrazioni presentate (nel 2022) successivamente al primo parere, la ditta ha prodotto un’analisi statistica (documento prot. 221351 di luglio 2022 di Geolab srl) basata sulle risultanze di accertamenti analitici condotti sul tal quale per i rifiuti in ingresso con riferimento al periodo 2018-2019; nello specifico si tratta di n. 62 controlli per il rifiuto individuato dal codice EER 200303 (terre di spazzamento), costituente la maggior percentuale del rifiuto in ingresso (89%-93%), e di n. 24 controlli per il rifiuto individuato dal codice EER 190802 (sabbie da impianti di depurazione) costituente il secondo rifiuto maggiormente ritirato (7%-16%);*
- *Analoga analisi statistica è stata predisposta sul test di cessione (quindi sull’eluato) effettuati sul materiale prodotto, con riferimento al periodo settembre 2008-agosto 2022 su un numero di campioni pari a 25, ovvero meno di 2 analisi all’anno...omissis [tabella e analisi statistica dei dati]...Da quanto sopra emerge che i rifiuti in ingresso all’impianto CEM, destinati al recupero, non sono omogenei e pertanto, richiamando le Linee Guida del SNPA, si ribadisce il fatto che non sia ammissibile che la verifica del materiale in uscita si basi sul principio del lotto dinamico che comporta una verifica della qualità del EoW ogni 2000 t o ogni sei mesi;*
- *In generale, si rimarca come la possibilità di avvalersi del lotto dinamico nasca dal contemporaneo verificarsi della presenza di un processo ben definito di lavorazione dei rifiuti destinati alla produzione di EoW e di rifiuti regolarmente generati e non può essere utilizzato per superare criticità di natura logistica come quelle evidenziate dalla Società;*
- *Da quanto sopra è discesa la prima parte della prescrizione relativa alla necessità di corredare con dichiarazione di*

conformità e relativi certificati analitici, gli EoW in uscita dall'impianto;

- Si ritiene utile precisare che tutte le norme che regolamentano la cessazione della qualifica di rifiuto prevedono che il lotto di EoW immesso sul mercato sia sempre accompagnato da una dichiarazione di conformità ai requisiti tecnici e chimici previsti per la sostanza dalla norma di settore che, evidentemente, presuppongono l'esecuzione di analisi per verificare il rispetto dei limiti imposti;
- A tale proposito si richiama il recente Decreto n. 127 del 28/06/2024 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale;
- Fermo restando che tale norma si applica a rifiuti diversi da quelli gestiti da CEM Ambiente s.p.a., di fatto gli EoW che si ottengono con le operazioni di recupero delle macerie da demolizione sono affini a quelli ottenuti dal recupero delle terre di spazzamento, al punto che non solo le norme tecniche per la certificazione CE citate nella tabella 4 del D.M. 127/2024 sono le medesime norme citate nella documentazione tecnica prodotta dall'azienda (UNI EN 12620, UNI EN 13043, UNI EN 13139, UNI EN 13242) ma anche gli utilizzi del materiale recuperato risultano uguali (calcestruzzi, conglomerati bituminosi); anche questo Decreto prevede che la dichiarazione di conformità sia emessa prima dell'uscita dell' EoW dall'impianto al fine di verificare la corrispondenza con i requisiti di qualità dell'aggregato recuperato (test sul tal quale e test di cessione);

PRESO ATTO che l'Ordinanza Tar Lombardia succitata rileva che "non si è dato conto esaurientemente, né nell'autorizzazione di Città Metropolitana di Milano né nel parere di ARPA Lombardia, della prescrizione imposta in sede di autorizzazione";

CONSIDERATO che nel caso di specie, alla luce delle valutazioni tecniche appena riportate, si rende necessario rideterminare il provvedimento R.G. n. 6831/2024 del 12/08/2024 al fine di rinnovarlo, confermando la decisione assunta, in quanto basata su presupposti validi e legittimi, dotandola di una più approfondita e articolata motivazione, in conformità a quanto rilevato dall'Ordinanza n. 1415/2024 del 4/12/2024;

RITENUTO, quindi, di conservare l'essenza dispositiva del provvedimento R.G. n. 6831/2024 del 12/08/2024, provvedendo ad emendare le carenze riscontrate dal TAR Lombardia circa la descrizione dei motivi alla base del corredo prescrittivo, integrando la spiegazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto alla base della determinazione emessa da Città metropolitana, sulla base del parere Obbligatorio e Vincolante di ARPA, come rielaborato;

VALUTATO CHE, come chiarito diffusamente dal Parere Obbligatorio e Vincolante di ARPA, l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della fattispecie di "lotto dinamico" prevista dalle Linee Guida SNPA, fa emergere la necessità della verifica del rispetto di tutti i requisiti previsti dall'art. 184 ter, compresa la lettera e) inerente la dichiarazione di conformità;

CONSIDERATO CHE la precedente autorizzazione è datata 13/12/2011, modificata nel 2015, e che il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione di un impianto rifiuti presuppone una nuova istruttoria, essendo sostanzialmente equiparata ad una nuova autorizzazione;

VALUTATO CHE la disciplina nel frattempo intervenuta, che nasce in ambito comunitario, più dettagliata e stringente sul concetto di End of Waste, ha introdotto una serie di condizioni e criteri da rispettare, declinati nell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06, che devono indefettibilmente ricorrere tutti insieme; la disciplina dell'End of Waste ha subito dei cambiamenti e delle modifiche che ne ridefiniscono un quadro rinnovato, tra cui l'emanazione di Linee guida, da parte di ISPRA/SNPA, per le verifiche degli impianti autorizzati "caso per caso"; tali Linee Guida assegnano ad ARPA la valutazione della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 184 ter e ai criteri dettagliati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;

RICORDATO CHE il d.l. n. 77/2021, convertito con l. n. 108/2021, ha modificato l'art. 184-ter relativo alla cessazione della qualifica del rifiuto (c.d. "End of Waste"), introducendo un parere obbligatorio e vincolante di ARPA. In particolare, il comma 3 dell'articolo richiamato reca:

"In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente, che includono:

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità per le autorizzazioni «caso per caso» rilasciate in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 dell'art. 184-ter";

CONSIDERATO CHE l'End of Waste è un aspetto centrale nello sviluppo dell'economia circolare ed è necessario un

quadro di riferimento certo per operatori, autorità competenti ed autorità di controllo; l'istruttoria non può in alcun modo reinterpretare le norme vigenti, non essendo consentito, nel contesto discrezionale del "caso per caso", arretrare sugli standard di tutela ambientale definiti a livello nazionale e generale, che nel caso in esame, come esplicitato da ARPA, sono integrati nell'obbligo di garantire che il materiale in uscita sia sempre caratterizzato e dotato dei riscontri analitici previsti dalla dichiarazione di conformità;

FATTO PRESENTE CHE a tale scopo Regione Lombardia ha ritenuto opportuno fornire indicazioni anche sulle modalità di coinvolgimento di ARPA e di rilascio del parere, al fine di:

- assicurare standard elevati ed omogenei sul territorio di tutela dell'ambiente e della salute nell'applicazione dei criteri generali stabiliti dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;
- fornire supporto alle Autorità competenti e favorire la semplificazione dei procedimenti;
- dare un quadro di riferimento certo e comune agli operatori, al fine di favorire una gestione dei rifiuti maggiormente «circolare» con la piena applicazione della cessazione della qualifica di rifiuto;

CONSIDERATO CHE:

- la "dichiarazione di conformità" è la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e attestante le caratteristiche dell'inerte recuperato;
- l'obbligo di dichiarazione di conformità rappresenta una condizione prescritta dall'attuale normativa, per la qualificazione del prodotto recuperato, da redigere almeno all'uscita del materiale stesso dall'impianto ed è quello il momento in cui avviene la cessazione della qualifica di rifiuto, come specificato al punto 10.16.14 delle PRESCRIZIONI SPECIFICHE dell'Allegato Tecnico;
- all'art. 184 ter del D.lgs. n. 152/06, il requisito relativo alla dichiarazione di conformità per l'EoW caso per caso è previsto espressamente ed autonomamente al punto e);
- la Regione Lombardia ha definito il c.d. modello di "Dichiarazione Di Conformità" (D.D.C.) previsto dall'art. 184-ter, comma 3, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 per i prodotti derivanti dagli impianti di recupero dei rifiuti che operano nell'ambito della normativa che regola la cessazione della qualifica di rifiuto, allegato alla D.d.s. 23 settembre 2021 n. 12584 (vedi Allegato B); tale regolamentazione prevede che il gestore dell'impianto di trattamento rifiuti è obbligato a compilare la D.D.C. per ogni lotto di materiale prodotto End of Waste. Detta modulistica dovrà essere messa a disposizione delle autorità e dell'ARPA territorialmente competenti;

RITENUTO CHE, una volta approfondito il dato giuridico, come suesposto, le criticità segnalate dalla società attengono a motivazioni fattuali e contingenti che, da sole, non sono in grado di superare le norme e le regole definite a livello comunitario, nazionale e regionale e richiederebbero un approccio pratico-operativo con proposte di soluzioni progettuali, come indicato nel corso dell'incontro in contraddittorio avvenuto in data 19/12/2024;

FATTO PRESENTE, altresì, che la proposta progettuale, oggetto dell'istanza di parte, prevede vari utilizzi, anche diretti, dei materiali recuperati, per i quali non si può prescindere dalla tracciabilità analitica degli stessi, **assicurata esclusivamente con la dichiarazione di conformità che accompagna il lotto in uscita dall'impianto;**

Infatti, all'interno del procedimento è stata valutata la richiesta dell'Impresa di EoW "caso per caso", di cui all'art. 184 ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., volta all'ottenimento di inerti recuperati da utilizzare (condizione A, punto 6.2.3.1 dell'allegato "Risultanze dell'istruttoria" del Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti del 8/08/2024, prot. n. 135666) per:

- a) la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
- b) l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade;
- c) la realizzazione di strade di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
- d) la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- e) l'impiego in miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico;
- f) il confezionamento di calcestruzzi;
- g) il confezionamento di malte;

la cui conformità è coerente alle norme tecniche (paragrafo c, punto n. 6.2.3.2 dell'allegato "Risultanze dell'istruttoria" del Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti del 8/08/2024, prot. n. 135666) per la certificazione CE degli aggregati secondo le norme:

UNI EN 12620 - Aggregati per calcestruzzo;

UNI 8520-1, 2 - Aggregati per calcestruzzo, istruzioni per l'applicazione della UNI EN 12620 in Italia;

UNI EN 13139 - Aggregati per malta;

UNI EN 13043 - Aggregati per conglomerati bituminosi;

UNI EN 13242 - Aggregati per opere di ingegneria civile e costruzione di strade.

FATTO PRESENTE CHE, in forza di tali varie possibilità di utilizzo, al punto 10.16.4 dell'allegato tecnico è prescritto che *"per la sabbia dovrà essere esplicitato, sulla Dichiarazione di Conformità o sulla documentazione a corredo, la tipologia di utilizzo ed il destino, in modo che risulti chiaro se l'aggregato possa o non possa essere recuperato direttamente su"*

terreno. Dovranno sempre essere allegati le analisi che dimostrano il rispetto dei limiti per la specifica destinazione d'uso riportati nella tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.lgs. 152/06";

RICORDATO CHE il provvedimento in materia di rifiuti rilasciato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, al pari di tutte le autorizzazioni ambientali, ha carattere conformativo e deve essere esaustivo sui contenuti delle attività per cui costituisce titolo abilitativo, sia per dare chiarezza all'operatore, sia per consentire un'efficace controllo da parte delle competenti autorità;

VALUTATO CHE, alla luce delle valutazioni precedentemente espresse e motivatamente confermate nel Parere Obbligatorio e Vincolante emesso da ARPA in sede di riesame e di quanto suesposto, ricorrono i presupposti per l'applicazione del principio di conservazione del provvedimento amministrativo, date le ragioni di interesse pubblico che fondano l'attività svolta;

RITENUTO ALTRESI' CHE di precisare, ai medesimi fini, la definizione di lotto massimo recuperato contenuta all'interno dell'Allegato Tecnico, punto 5.5.1., così prevedendo:

- l'indicazione delle dimensioni del lotto di End of Waste prodotto va riferito ad un quantitativo non superiore alle 2.000 tonnellate, richieste dall'azienda e oggetto del parere obbligatorio e vincolante di ARPA, invece che 2000 mc, come erroneamente indicato;
- il dato temporale semestrale previsto è correlato al limite massimo per l'avvio a recupero ai fini dell'applicazione della riduzione delle tariffe della fidejussione al 10% per la messa in riserva, di cui alla DGR 19 novembre 2004 n. 7/19461;

VISTO che con nota del 23/09/2024 (prot. n. 156980) è stata presentata la polizza n.2420845 emessa da Coface S.A. a fronte dell'Autorizzazione RG. n. 6831/2024 del 12/08/2024;

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RILEVATO che dagli esiti dell'istruttoria e dal riesame dell'Autorizzazione prevista dall'Ordinanza n. 1415/2024 del 4/12/2024 emessa dal TAR Lombardia Sezione III, l'istanza risulta:

- autorizzabile con prescrizioni riportate nel dispositivo del presente provvedimento e contenute negli allegati "*Risultanze dell'istruttoria*" del Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti del 8/08/2024 (prot. n. 135666), e del "*parere di competenza scarichi in pubblica fognatura*" del 22/07/2024 (prot. n. 125402) che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG e PIAO), e il codice di comportamento dell'Ente;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

AUTORIZZA

il rinnovo dell'Autorizzazione RG.11649/2011 del 13/12/2011 e s.m.i., per l'esercizio dell'impianto sito in Liscate (MI) - Via Salvo d'Acquisto n. 15, a conferma e rideterminazione del provvedimento R.G. n. 6831/2024 del 12/08/2024, rilasciato all'Impresa C.E.M. Ambiente S.p.A. con sede legale in Cavenago di Brianza (MB) - Località C.na Sofia n. 1/A, alla luce dell'Ordinanza n. 1415/2024 del 4/12/2024 emessa dal TAR Lombardia Sezione III, di quanto emerso nella riunione del 19/12/2024, in attuazione del contraddittorio richiesto dall'Ordinanza stessa, dell'integrazione del parere obbligatorio e vincolante di ARPA, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, alle condizioni e prescrizioni contenute negli allegati "*Risultanze dell'istruttoria*" del Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti del 8/08/2024 (prot. n. 135666), "*parere di competenza scarichi in pubblica fognatura*" del 22/07/2024 (prot. n. 125402), nella configurazione di cui agli elaborati grafici Tav2 e Tav3 "*Centro di raccolta rifiuti multimateriale, datate dicembre 2019, rev agosto 2023*" e nella "*Tav 1 - Planimetria rete fognaria agg. Maggio 2024*", che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ed ulteriori condizioni e prescrizioni come di seguito riportate:

1. l'allegato estratto del provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 (prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1) contenente le prescrizioni generali e riferimenti normativi;

2. durata decennale dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del D.Lgs. n. 152 del 2006 con scadenza in data **24/06/2030**;

3. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno **180** (centottanta) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
4. il Certificato Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dai Vigili del fuoco non rientra nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., pertanto e l'acquisizione/aggiornamento è a cura del soggetto autorizzato;
5. l'Impresa dovrà trasmettere, entro **30 gg** dalla notifica del presente provvedimento:
 - appendice di polizza, che prenda atto dei nuovi estremi autorizzativi nelle premesse al punto n. 1;
 - "*Piano operativo di gestione e controllo End of Waste*" aggiornato ai contenuti del presente provvedimento;
 - copia Registrazione EMAS;
6. l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento in cui la Città metropolitana di Milano comunica l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate;
7. la mancata presentazione della garanzia finanziaria comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
8. la società dovrà provvedere a trasmettere periodicamente le attestazioni di vigenza della certificazione ambientale; in caso di revoca, decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della registrazione EMAS, la ditta dovrà provvedere entro 30 giorni ad integrare l'ammontare della garanzia prestata per l'intero valore; (l'importo indicato in questo atto per la fidejussione corrisponde al 50% del totale);
9. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dandosi atto che integra in un unico provvedimento e sostituisce quindi le seguenti singole autorizzazioni ambientali settoriali:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
10. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

PRECISA

che all'interno dell'Allegato Tecnico punto 5.5.1 R.G. n. 6831/2024 del 12/08/2024:

- l'indicazione delle dimensioni del lotto di End of Waste prodotto va riferito ad un quantitativo non superiore alle 2.000 tonnellate, richieste dall'azienda e oggetto del parere obbligatorio e vincolante di ARPA, invece che 2000 mc, come erroneamente indicato;
- il dato temporale semestrale previsto è correlato al limite massimo per l'avvio a recupero ai fini dell'applicazione della riduzione delle tariffe della fideiussione al 10% per la messa in riserva, di cui alla DGR 19 novembre 2004 n. 7/19461.

FA SALVE

le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

INFORMA CHE

1. per il presente provvedimento è stata compilata la chek-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto:
 - è classificato a rischio alto dalla tabella contenuta nel paragrafo 2.3.5. "Attività a rischio corruzione: mappatura dei processi, identificazione e valutazione del rischio" del PIAO;
 - rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
 - rispetta il termine di conclusione del procedimento;
2. il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio per gli adempimenti di competenza e viene trasmesso:

• per la messa a disposizione, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) a:

- Impresa CEM Ambiente S.p.A. (protocollo@pec.cemambiente.it)
- Comune di Liscate (comune.liscate@pec.regione.lombardia.it);
- A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza (dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it);
- A.T.S. Milano Città Metropolitana (dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it);
- Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano (atocittametropolitanadimilano@legalmail.it);

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., si comunica che contro il presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

LA DIRETTRICE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
(Vice Direzione d'Area)
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All. A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€16,00: 01220770416243

€1,00: 01220770422343, 01220770422332, 01220770422321, 01220770422310.

Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Vega Mazzoleni



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710403 11 (CENTRALINO)

Fascicolo 6.4/2020/8

**Spettabile: Area Ambiente e Tutela del Territorio
della Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti e bonifiche**
Viale Piceno n. 60
20129 - Milano

Oggetto: Impresa CEM Ambiente S.p.A. - Istanza di Rinnovo dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto ubicato nel Comune di Liscate (MI), in Via Salvo d'Acquisto n. 15. - Trasmissione parere di competenza scarichi in pubblica fognatura.

Visto il riavvio del procedimento, comunicato dalla Città Metropolitana di Milano in data 20.02.2024 (Prot. Uff. Ambito n. 1954) e le successive integrazioni documentali ricevute in data 03.05.2024 (Prot. Uff. Amb. n. 6078) e in data 13.06.2024 (Prot. Uff. Amb. n. 6629), riferito all'istanza presentata dall'Impresa CEM Ambiente S.p.A. in data 18.12.2019 e trasmessa all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 23.01.2020 (Prot. Uff. Ambito n. 925) dall'Area Ambiente e Tutela del Territorio della Città Metropolitana di Milano, concernente la richiesta di Rinnovo dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto ubicato nel Comune di Liscate (MI), Via Salvo d'Acquisto n. 15.

Verificato che l'istante ha corrisposto gli oneri istruttori e di procedibilità inerenti il Rinnovo del titolo abilitativo per lo scarico in Pubblica Fognatura di acque reflue industriali e di acque meteoriche, con versamenti effettuati in data 16.12.2019 secondo quanto previsto dalla D.D.G. n. 797 del 01/02/2011 nonché secondo la Deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito n. 2 del 07.10.2019.

Eseguita l'istruttoria amministrativa degli atti costituenti il procedimento.

Acquisito il parere favorevole espresso da CAP Evolution S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. con nota del 25.06.2024 (Cod. Procedimento: case 04396852 parere 023699) richiesto dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 03.06.2024 (Prot. Uff. Ambito n. 6189) e pervenuto in data 25.06.2024 (Prot. Uff. Ambito n. 7154).

Si esprime parere favorevole con le prescrizioni evidenziate nell'allegato tecnico unito alla presente, parte integrante dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06, che nel disciplinare lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche sostituisce a tutti gli effetti il precedente reso in data 11.10.2017 (Prot. Uff. Ambito n. 15693), confluito nell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano il 03.11.2017 (R.G. n. 9184/2017), nonché i pareri tecnici di competenza del 11.05.2020 (Prot. Uff. Ambito n. 4957) e del 16.07.2020 (Prot. Uff. Amb. n. 7340), a far data dall'avvenuta notifica dell'Autorizzazione Unica medesima.

L'Ufficio d'Ambito si riserva tuttavia di modificare le prescrizioni impartite qualora intervenissero eventuali variazioni delle reti fognarie interne nel corso del procedimento



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

amministrativo autorizzatorio ex art. 208 D.lgs. 152/06, che verranno rese note alla Scrivente Autorità.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito della
Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale
(Avv. Italia Pepe)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento e Responsabile Servizio Tecnico Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura: Ing. Saverio Rocco Cillis

*Responsabile dell'istruttoria e dell'Ufficio Controlli Progetti/Cantieri: Ing. Davide Donzella
tel. 02/710493.16 e-mail: d.donzella@atocittametropolitanadimilano.it*

Fascicolo 6.4\2020\8

PARERE DI COMPETENZA SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Ragione Sociale	CEM AMBIENTE S.P.A.
Indirizzo Sede Legale	CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - LOCALITÀ CASCINA SOFIA 1/A
Indirizzo Impianto	LISCATE (MI) - VIA SALVO D'ACQUISTO N. 15
Attività	<i>Raccolta Rifiuti Solidi Urbani – R.S.U.</i>
Gestore dell'Impianto	Sig. Massimo Pelti in qualità di Direttore Generale dell'Impresa

PREMESSO E RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale del 16.03.2021 (Prot. Uff. Ambito 3196) e in particolare l'Allegato A contenente l'indicazione della normativa a presidio del presente procedimento nonché tutte le prescrizioni di carattere generale.

SI DÀ ATTO che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPCT dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale a rischio basso.

1. DESCRIZIONE DELLO SCARICO E DELL'ATTIVITÀ

1.1. L'attività svolta dall'Impresa consiste nella gestione di un "Centro di raccolta multi materiale". All'interno dell'impianto vengono effettuate le operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, il riciclaggio/recupero (R5) di altre sostanze inorganiche e il deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi. In particolare, trattasi di attività di trattamento, vagliatura, lavaggio e recupero di terre di spazzamento stradale e di cernita e selezione meccanica di frazioni di rifiuto recuperabili utilizzabili successivamente come MPS.

Le attività produttive si sviluppano all'interno di due capannoni denominati *EDIFICIO 1* ed *EDIFICIO 2*, come sotto riportato:

- *EDIFICIO 1* – il piano terra è in parte dedicato allo stoccaggio dei materiali in vetro e di altri rifiuti urbani ed in parte è adibito ad autorimessa dei mezzi aziendali; il primo piano è adibito a spogliatoi e servizi vari per le maestranze, vi si accede tramite scala esterna;
- *EDIFICIO 2* – dedicato allo stoccaggio e alla lavorazione di altri rifiuti urbani; nel capannone vengono separate meccanicamente le frazioni recuperabili, utilizzabili successivamente come MPS; al suo interno è presente l'impianto di depurazione chimico-fisico e biologico dei reflui industriali dove confluiscono le acque decadenti dal trattamento "delle terre di spazzamento", (dalle quali si ricava sabbia, ghiaio, ghiaietto successivamente

utilizzati per il confezionamento di impasti cementizi) e le acque provenienti dal lavaggio dei mezzi aziendali tramite idropulitrice (posizionato a nord esternamente all'Edificio con una superficie di circa 45 mq).

I mezzi che vengono sottoposti a lavaggio sono principalmente le spazzatrici che a fine turno, una volta effettuate le operazioni di scarico, necessitano di una pulizia del serbatoio di raccolta e dei relativi filtri. Meno frequentemente vengono lavati anche gli altri mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti.

All'impianto terre di spazzamento confluiscono le seguenti tipologie di rifiuto da trattare:

- residui della pulizia stradale,
- rifiuti da eliminazione della sabbia,
- rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico.

Nelle vicinanze dell'*EDIFICIO 2* è presente un serbatoio di gasolio utilizzato per i mezzi operativi aziendali, avente capacità di circa 4.000 litri.

Nell'attività sono impiegati 60 addetti di cui 7 dedicati all'impianto. Le lavorazioni sono esercitate 300 giorni/anno per 8 ore/giorno. Per quanto riguarda il solo impianto di lavaggio delle terre da spazzamento i giorni lavorativi sono 250/anno, salvo fermi impianto per manutenzioni o altro per 8 ore/giorno.

L'insediamento produttivo risulta costituito da una superficie totale di 15.000 mq, di cui:

- Superfici impermeabilizzate: 6100 mq, interamente soggette al R.R. 4/2006;
- Superfici coperture: 6400 mq;
- Superfici drenanti: 2500 mq.

1.2. Dall'elaborato grafico "Tavola n. 01" avente come titolo "*Planimetria Rete Fognaria*" aggiornata a maggio 2024, allegato all'istanza, si evince la presenza di un unico punto di scarico in pubblica fognatura, ubicato in Via Salvo D'Acquisto e costituito da:

- acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici dell'*EDIFICIO 1* e della palazzina uffici, scaricate nella rete fognaria pubblica previo passaggio in una fossa biologica e in pozzetto di campionamento dedicato;
- acque meteoriche derivanti dal dilavamento dei piazzali; tali acque dopo essere state opportunamente disoleate, vengono raccolte in una vasca con capienza pari a circa 273 mc, e rilanciate, attraverso una pompa di sollevamento, nella rete fognaria pubblica previo passaggio in pozzetto di campionamento dedicato;
- acque reflue industriali provenienti dall'impianto di lavaggio delle terre da spazzamento stradale e dal lavaggio mezzi, le quali subiscono dapprima un trattamento chimico-fisico e successivamente un trattamento biologico prima di essere inviate in rete fognaria pubblica previo passaggio in pozzetto di campionamento dedicato. È presente un misuratore di portata dello scarico dei reflui industriali.

L'impianto chimico fisico è composto come segue (schema di flusso, disegno n° CEM-LAV-SCT-ATM- 001 del 04/02/2008, rev. 2024):

- vasca di trattamento (VS102) comprensiva di due reattori nei quali vengono dosati policloruro di alluminio e cloruro ferrico (reattore 1), coagulante organico, precipitante metalli pesanti e acido solforico (reattore 2);
- vasca di flocculazione con dosaggio di polielettrolita (VS103);

- i reflui decadenti dalla vasca di flocculazione vengono inviati nel sedimentatore a flusso verticale (S101) nel quale i fanghi più pesanti confluiscono verso il fondo per poi essere stoccati nell'ispessitore fango (TK110), il surnatante depurato viene inviato nella vasca di accumulo e omogeneizzazione (VS104);
- vasca di accumulo e omogeneizzazione (VS104) dotata di jet-aerator per l'aerazione nella quale, per quanto dichiarato, avviene il ricircolo di circa il 70% - 75% delle acque in ingresso, al fine di prevenire sgradevoli odori che possono generarsi, al bisogno, è previsto un dosaggio di ipoclorito di sodio al 12% - 13% di cloro attivo;
- i fanghi generati vengono stoccati nell'ispessitore fango (TK110), successivamente disidratati nella filtropressa a piastre.

Il depuratore biologico è composto come segue:

- vasca di ossidazione (RTB101) tipo plug-flow (flusso a pistone), avente un volume pari a 250 mc. Per quanto rilevato dalla relazione tecnica il refluo decadente dal chimico-fisico risulta totalmente privo di fosforo in quanto rimosso e viene pertanto aggiunto alla vasca di ossidazione sotto forma di acido fosforico H₃PO₄ al 30% al fine di permettere il giusto equilibrio tra i nutrienti per la sintesi batterica;
- stazione di insufflazione aria (SF101);
- sedimentatore a pacchi lamellari (S102) avente una superficie equivalente di circa 30 mq;
- i fanghi del sedimentatore vengono ricircolati in vasca di ossidazione e quando necessario vengono inviati alla filtro pressa, quindi allo smaltimento.

Per quanto rilevabile dalla planimetria allegata sia dall'Edificio 1 che dall'Edificio 2 sono presenti dei reflui industriali denominati "colaticci". Per quanto dichiarato dall'Impresa per "colaticci" si intende la frazione di acqua usata nel processo di lavaggio che necessariamente rimane sui rifiuti/MPS derivanti dalla lavorazione e che cola da questi ultimi una volta depositati nei relativi box di stoccaggio. Pertanto, i colaticci non sono altro che acqua di lavaggio che viene poi raccolta nei pozzetti/griglie presenti in impianto. Per quanto dichiarato tutti i colaticci provenienti dall'Edificio 1 vengono raccolti in una vasca avente capacità pari a 93 mc, quindi gestiti come rifiuto. I colaticci provenienti dall'Edificio 2, generati dai rifiuti provenienti dell'impianto terre, vengono raccolti nei pozzetti/griglie presenti in impianto ed inviati (unitamente ai reflui provenienti dal lavaggio mezzi) al depuratore chimico-fisico (poi al biologico). I colaticci dei rifiuti che non confluiscono all'impianto di depurazione ma che vengono scaricati all'interno della vasca di stoccaggio interrata da 15 mc vengono smaltiti come rifiuto almeno una volta all'anno congiuntamente con quelli accumulati nella vasca da 93 mc dell'Edificio 1. L'Impresa ha altresì allegato formulari di smaltimento dei rifiuti liquidi relativi agli anni 2022, 2023 e 2024.

Le acque meteoriche decadenti dalle coperture vengono inviate direttamente in dispersione nel terreno attraverso sub irrigazione.

- 1.3. Nel corso del sopralluogo eseguito dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano in data 21.11.2023 (verbale di campionamento n. 1141/ATO) presso l'insediamento produttivo in oggetto si è accertato che:

1. dal cumulo di fanghi caricati dalla filtropressa in area coperta si rileva un percolamento di liquidi che si riversa nella rete delle acque meteoriche;
2. nella piazzola nella quale è presente un'idropulitrice dedicata al lavaggio mezzi, le acque di lavaggio per quanto possibile osservare, confluiscono oltre che all'impianto di depurazione anche verso la rete delle acque meteoriche;
3. è presente un'area di transito dei mezzi, per quanto dichiarato, di carico/scarico prodotti chimici usati nella depurazione, non pavimentata;
4. il contatore del pozzo privato risulta posizionato a distanza dalla testa del pozzo, il collegamento tra la testa e il pozzo non è ispezionabile.

In merito a quanto sopra l'Impresa, nella documentazione allegata all'istanza di rinnovo, fornisce i seguenti riscontri:

1. ha provveduto ad allargare lateralmente la griglia per la captazione dei colatici dei fanghi in modo che i percolamenti lungo i muri laterali venissero intercettati prima di giungere nel pozzetto delle acque meteoriche, allegando documentazione fotografica;
3. si tratta di area di transito e non di stoccaggio o lavorazione dove non vengono effettuate operazioni di carico/scarico, queste ultime vengono effettuate esclusivamente su area pavimentata in impianto o nella zona nord antistante all'area di lavaggio mezzi; chiarisce inoltre che negli ultimi tre anni viene utilizzata solo per il passaggio dei mezzi di servizio e manutenzione, i prodotti chimici vengono portati in impianto utilizzando le aree già pavimentate;
4. ha provveduto ad installare il contatore sulla testa di pozzo, allegando documentazione fotografica.

Durante il sopralluogo si è altresì accertato che le acque in uscita dalla vasca di accumulo VS104 possono essere recapitate per pompaggio unicamente nella vasca di ossidazione biologica, non riscontrando alcun sezionamento dell'impianto biologico.

- 1.4. L'approvvigionamento idrico totale dichiarato dall'Impresa è pari a 51.920 mc/anno, di cui:
 - 4.620 mc/anno per mezzo di pubblico acquedotto, di cui 1.620 mc utilizzati ad uso civile e 3.000 mc utilizzati per il riempimento delle spazzatrici poi dispersi sul territorio dove viene effettuato il servizio di pulizia;
 - 47.300 mc/anno per mezzo di pozzo privato, di cui 45.600 mc utilizzati per le terre di spazzamento e 1.700 mc per il lavaggio dei mezzi.
- 1.5. Acquisita come facente parte integrante del presente Allegato, in quanto riportante il sistema di fognatura da autorizzarsi, le planimetrie come di seguito indicate "Tavola n. 01" avente come titolo "*Planimetria Rete Fognaria*" aggiornata a maggio 2024, "Tavola n. 03a" avente come titolo "*Edificio 2 Flussi acque di lavaggio impianto terre*" datata maggio 2024 e lo schema di flusso dell'impianto di depurazione dei reflui industriali, disegno n. *CEM-LAV-SCT-ATM-001* del 04/02/2008, rev. 2024.

2. PARERI OBBLIGATORI E ISTRUTTORIA TECNICA

- 2.1. Acquisito il parere favorevole espresso da CAP Evolution S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. con nota del 25.06.2024 (Cod. Procedimento: case 04396852 parere 023699) trasmesso

all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 25.06.2024 (Prot. Uff. Ambito n. 7154), il cui contenuto tecnico si intende qui interamente richiamato, con particolare riferimento agli stralci di seguito riportati:

- *“[...] Il sito in esame non rientra in una zona di rispetto di acque sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.*
- *La rete di fognatura interna risulta conforme alle disposizioni dell'art. 44 del “Regolamento del servizio idrico integrato” il quale prevede che le reti di fognatura interna agli insediamenti a qualsiasi uso destinati debbano essere del tipo separato e cioè con condotti distinti che raccolgano separatamente le acque reflue domestiche, le acque meteoriche di dilavamento e le acque reflue industriali.*
- *Sono presenti i seguenti pozzetti di campionamento:*
 - *reflui industriali;*
 - *reflui domestici;*
 - *acque meteoriche di piazzale.*

Tutti i pozzetti di campionamento sopra indicati devono avere le caratteristiche fisiche riportate nell'allegato 3 del Regolamento del servizio Idrico Integrato, ovvero 50x50 cm, profondità 50 cm.

- *In relazione alla normativa vigente ed al “Regolamento del Servizio Idrico Integrato”, per quanto rilevabile dalla domanda presentata e dalla documentazione allegata, nonché in relazione alle verifiche effettuate si dà atto che l'attività della ditta è compresa nell'elenco delle attività di cui all'art. 3, comma 1 lettera b del Regolamento Regionale n. 04/2006.*

Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, pertanto è conforme alle prescrizioni del R.R. 04/2006 nonché del “Regolamento del Servizio Idrico Integrato” art. 57 in quanto tutte le acque meteoriche provenienti dalle coperture vengono disperse localmente nel terreno tramite sub-irrigazione e tutte le acque meteoriche provenienti dai piazzali vengono inviate in pubblica fognatura volanizzate ad una portata pari a 13 litri/sec per ha.

La sopra citata gestione delle acque meteoriche risulta già autorizzata dall'AUA R.G. n° 9184 del 30/11/2017 e dall'allegato tecnico, prot. n° 15693 del 11/10/2017.

- *Si precisa che il RR 4/06 art. 3 comma 1 lettera b) riguarda le acque meteoriche di prima pioggia provenienti “dalle superfici scolanti costituenti pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte le attività di deposito rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione.”*

L'art. 57, comma 8, del Regolamento del servizio Idrico Integrato dispone che ove sia vietato da disposizioni in materia di tutela delle risorse idriche ovvero laddove risulti tecnicamente impossibile prevedere allo smaltimento delle acque meteoriche tramite dispersione locale, il Gestore, in deroga al divieto di scarico nelle reti fognarie di acque meteoriche non regolamentate ai sensi del RR 4/06, potrà autorizzare lo scarico in rete fognaria pubblica entro il limite massimo di 20 l/s per ettaro di superficie scolante drenata.

Da una disamina dello stato di fatto si osserva che in passato è stato autorizzato lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prime piogge, ma al contempo che è stato accettato il recapito in pubblica fognatura della totalità delle acque meteoriche provenienti dai piazzali, volanzate ad una portata pari a 13 litri/sec x ha, quindi entro il limite massimo di 20 l/s per ettaro di superficie scolante drenata; si deduce quindi che l'assetto è conforme rispetto a quanto indicato dall'art. 57 del Regolamento del SII.

- *Infine, si segnala che a fronte del fatto che la ditta non ha dichiarato alcuna attività di lavaggio delle superfici scolanti e che quindi non si sono potute effettuare valutazioni circa l'influenza di tali operazioni sul sistema di raccolta e trattamento, con riferimento alle disposizioni del R.R. 04/2006, si evidenzia che il presente parere si riferisce unicamente alle acque meteoriche di dilavamento.*
- *Alla luce dei dichiarati volumi inviati in pubblica fognatura, dei trattamenti che le acque reflue subiscono prima del loro recapito nella rete fognaria lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura si ritiene compatibile con le caratteristiche delle reti fognarie e dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Truccazzano (MI) cui sono collettati i reflui scaricati dalla ditta fermo restando il rispetto, in ogni momento e costantemente, dei limiti stabiliti dall'Autorità Competente ovvero dei limiti previsti dalla normativa vigente.*
- *In relazione all'utilizzo di sostanze chimiche negli impianti di trattamento dei reflui industriali, si segnala che in diverse occasioni si è accertato come le sostanze pericolose, ed in particolare i metalli presenti come impurezze negli additivi, siano causa o concausa di superamenti di limiti negli scarichi e contribuiscano a compromettere la qualità dei fanghi generati dagli impianti di depurazione ricettori finali.*
In alcuni casi accertati, la causa della contaminazione dei reflui scaricati era unicamente l'utilizzo di additivi contaminati da sostanze pericolose che paradossalmente venivano impiegati per abbattere inquinanti diversi e, a volte, per loro natura non pericolosi. Tale evenienza, anche qualora non determini superamenti di limiti allo scarico, determina comunque una diffusione incontrollata nell'ambiente di sostanze pericolose, del tutto contraria ai principi di cui al D.lgs. 152/06 e, in generale agli obiettivi di miglioramento della qualità della risorsa idrica che devono essere perseguiti da tutti. Tale rischio si può prevenire evitando di impiegare additivi contaminati o comunque limitando il più possibile l'acquisto di sostanze non adeguate ai principi di cui sopra. In tal senso, si chiede di prescrivere il monitoraggio dei contaminanti presenti negli additivi e di cercare di utilizzare sostanze con contenuti minimi attraverso opportune indagini di mercato di cui dare evidenza a richiesta agli enti competenti. Si precisa che superamenti di limiti allo scarico sono da ritenersi inammissibili anche qualora determinati unicamente dall'utilizzo di additivi con contenuti di sostanze pericolose misurabili.
- *Ai sensi del D. Lgs. 152/06 art. 107 le acque reflue scaricate nella rete fognaria dovranno rispettare in ogni istante e costantemente i limiti stabiliti dall'Autorità competente indicati:*
 - *nell'art. 58 del "Regolamento del servizio idrico integrato" per le acque reflue industriali*

- *nell'art. 57 comma 10 del “Regolamento del servizio idrico integrato” per le acque meteoriche di prima pioggia autorizzate, ma di fatto per le acque meteoriche di piazzale recapitate in pubblica fognatura.*

Fatto salvo il rispetto dei limiti di cui sopra, il titolare dello scarico deve segnalare tempestivamente all'Ufficio d'Ambito (ATO) e a Gruppo CAP ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possa modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.

- 2.2. Le acque reflue generate dall'impianto di lavaggio delle terre da spazzamento stradale e derivanti dal lavaggio mezzi costituiscono all'origine acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera h) del D.lgs. 152/06 s.m.i.
- 2.3. Ritenuto che il presente titolo debba autorizzare unicamente lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti, a fronte del fatto che l'Impresa non dichiara alcuna attività di lavaggio delle superfici scolanti e che quindi non si sono potute effettuare valutazioni circa l'influenza che tale operazione eserciterebbe sul sistema di raccolta, salvo che l'Impresa nell'ottemperare alla prescrizione di cui al punto n. 3.20 chieda un aggiornamento dell'autorizzazione.
- 2.4. L'Impresa CEM Ambiente S.p.A. è autorizzata a scaricare in rete fognaria pubblica le acque reflue industriali provenienti dall'attività di lavaggio delle terre da spazzamento stradale nonché dal lavaggio mezzi, e le acque meteoriche derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti presso l'insediamento produttivo ubicato in Via Salvo D'Acquisto n. 15 nel Comune di Liscate (Mi).
- 2.5. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ferma restando la responsabilità di CAP Evolution S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. per il rilascio delle sotto riportate prescrizioni tecniche - potrà procedere, anche in fase di rinnovo dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., ad imporre prescrizioni maggiormente restrittive.

3. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

- 3.1. Le acque reflue industriali e le acque meteoriche autorizzate allo scarico in pubblica fognatura con il presente parere sono le acque che confluiscono nel punto di scarico, come indicato nelle planimetrie allegate alla domanda di autorizzazione ed ubicato in via Salvo d'Acquisto.
- 3.2. **Secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/06 s.m.i., fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5, alla tabella 3, lo scarico in fognatura delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche di cui al punto 3.1 deve essere conforme - in ogni istante - ai valori limite di emissione adottati dall'Autorità d'Ambito indicati nel “Regolamento del servizio idrico integrato”.**

- 3.3. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del “*Regolamento del servizio idrico integrato*” che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Parere nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.
- 3.4. **La portata dello scarico industriale non deve superare il valore dichiarato dall’Impresa pari a 157,67 mc/giorno e 47.300 mc/anno.**
Qualora dovessero sorgere problematiche idrauliche sulla rete fognaria, il Gestore del S.I.I. si riserva di rivedere la portata ammissibile in pubblica fognatura, dandone opportuna comunicazione all’Autorità competente.
- 3.5. **Le acque meteoriche trattate, raccolte nella vasca di laminazione e successivamente inviate in pubblica fognatura dovranno rispettare la portata di 20 litri/secondo per ettaro di superficie impermeabile scolante o comunque entro i limiti previsti dal Regolamento Regionale n. 7 del 2017 relativo ai principi di invarianza idraulica ed idrologica.**
- 3.6. **Il Gestore dell’Impianto dovrà installare idonei pozzetti di campionamento, ove non fossero già presenti, su ognuna delle reti di raccolta separata, prima della commistione con reflui di origine diversa, nonché generale immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria pubblica. A tale proposito si ricorda che i pozzetti di campionamento devono avere le caratteristiche previste dal “*Regolamento Locale d’Igiene*” e dal “*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*” (apertura di almeno cm. 50 x 50, soglia di scarico posizionata 50 cm sopra il fondo del pozzetto, soglia di ingresso 1 DN sopra la soglia di scarico).**
- 3.7. Il Gestore dell’Impianto è responsabile del corretto dimensionamento degli impianti di trattamento delle acque reflue industriali e degli impianti di trattamento e accumulo delle acque meteoriche.
- 3.8. Il Gestore dell’Impianto è responsabile della manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue industriali e degli impianti di trattamento e accumulo delle acque meteoriche; la manutenzione dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro di gestione dell’impianto di depurazione, recante le attività di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, riportando gli esiti dei controlli interni effettuati, la data e la firma di chi ha effettuato l’intervento e che dovrà essere messo a disposizione dell’Autorità di controllo.
- 3.9. Il Gestore dell’Impianto dovrà segnalare all’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e a CAP Evolution S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. ogni interruzione dell’attività degli impianti di trattamento delle acque reflue industriali e degli impianti di trattamento e accumulo delle acque meteoriche in caso di guasto ovvero manutenzione.

3.10. La superficie, inerente la piattaforma di lavaggio dei mezzi, dovrà essere delimitata idraulicamente al fine di evitare la commistione dei reflui industriali della succitata attività con la rete di convogliamento delle acque meteoriche (es. pendenze, cordolature, ecc.).

Il Gestore dell'Impianto dovrà trasmettere allo Scrivente Ufficio d'Ambito e a CAP Evolution S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A, entro 60 giorni dalla notifica dell'Autorizzazione Unica, apposita documentazione fotografica comprovante quanto sopra richiesto.

3.11. Sono vietate le seguenti operazioni:

- lavaggi sottoscocca;
- lavaggi motore;
- lavaggi di parti meccaniche;
- decerature;
- scarichi di liquido per freni, olio motore, detergenti e/o sgrassanti solitamente impiegate nella manutenzione dell'autoveicolo.

3.12. All'interno dell'area dove avviene il lavaggio delle parti esterne dei mezzi, non possono essere esercitate operazioni di manutenzione degli stessi ed in particolare:

- cambio olio motore;
- cambio liquido dei freni.

3.13. Devono altresì essere adottate modalità gestionali dell'impianto di depurazione dei reflui industriali atte a garantire il buon funzionamento e la regolarità degli scarichi anche in occasione di precipitazioni atmosferiche.

3.14. Tutti i prodotti chimici impiegati nel trattamento dei reflui dovranno avere un contenuto di sostanze pericolose ex D.L.gs 152/06, parte terza, allegato 5, tabella 5, non superiore al rispettivo limite di scarico in corso d'acqua superficiale di cui alla tabella 3 del sopra citato allegato; limiti diversi, individuati con opportuna indagine di mercato, potranno essere adottati solo a seguito di approvazione dell'Autorità Competente e di CAP Evolution S.r.l. – Gruppo CAP Holding S.p.A.. e dovrà essere effettuato opportuno monitoraggio periodico sulle forniture.

3.15. Le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l'inquinamento delle acque. L'Impresa deve altresì mantenere libero l'accesso ai pozzetti di campionamento e/o ispezione al fine di garantire l'accessibilità e la campionabilità delle acque reflue.

3.16. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.

- 3.17. Tutti gli scarichi di acque reflue industriali e di acque meteoriche dei piazzali dovranno essere presidiati da idonei strumenti per la misura della portata scaricata. Fatto salvo quanto prescritto al p.to n. 3.18, in alternativa potranno essere ritenuti idonei i sistemi di misura delle acque di approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata. In ogni caso, tutti i punti di approvvigionamento idrico (anche privati) dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione. Il Gestore CAP Evolution S.r.l. – Gruppo CAP Holding S.p.A. si riserva di contattare l'utente per proporre un progetto di smart metering degli scarichi industriali.
- 3.18. **Entro 6 mesi dal ricevimento dell'Autorizzazione**, il Gestore dell'Impianto dovrà trasmettere per la necessaria approvazione, all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale ed al Gestore CAP Evolution S.r.l. – Gruppo Cap Holding S.p.A., **un progetto finalizzato all'installazione dei misuratori di portata prevedendo per gli scarichi di acque meteoriche, provenienti dai piazzali che recapitano in rete fognaria previa volanizzazione, idonei strumenti per la misura della portata scaricata che devono essere preferibilmente di tipo meccanico (es. tipo Woltmann). In alternativa, possono essere autorizzati contatori di tipo elettromagnetico e in tal caso dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento e/o di sistemi di registrazione della portata. Tenuto conto della tipologia dei sopraccitati misuratori di portata, il funzionamento della condotta di scarico, in cui sono inseriti tali contatori, deve essere in pressione o ricondotto allo schema indicato in allegato 7 al Regolamento del SII.**
In alternativa qualora non fosse possibile realizzare quanto sopra, l'Impresa dovrà adeguatamente motivare tale impossibilità.
- 3.19. Gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza, qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e a CAP Evolution S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A..
- 3.20. Il Gestore dell'Impianto, **entro 30 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione**, qualora debba scaricare in pubblica fognatura i reflui derivanti dall'attività di lavaggio delle superfici scolanti, dovrà inoltrare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale nonché al Gestore CAP Evolution S.r.l. - Gruppo CAP Holding S.p.a., una relazione integrativa rispetto a quella presente agli atti, che dettagli la menzionata attività di lavaggio e contestualmente fare istanza di aggiornamento del titolo affinché l'Autorità possa rettificare il titolo già emesso autorizzando altresì le acque di lavaggio delle aree esterne. Trascorsi i 30 giorni senza che l'Impresa abbia adempiuto a quanto prescritto, l'attività di lavaggio delle aree esterne si intenderà come non esercitata.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710403 11 (CENTRALINO)

- 3.21. Il Gestore dell'Impianto dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
- 3.22. Il Gestore dell'Impianto dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento.
- 3.23. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate.
- 3.24. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare tempestivamente al soggetto autorizzante ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.
- 3.25. Nel caso di modifiche degli assetti societari che comportino il trasferimento della sede, modifiche della ragione o denominazione sociale, del rappresentante di impresa individuato come titolare dello scarico, nonché ogni altra modifica societaria che abbia effetti sull'autorizzazione, impegna l'impresa a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio d'Ambito nonché ad avanzare – per i casi ex lege previsti - idonea istanza di voltura della presente autorizzazione alla Città Metropolitana di Milano in qualità di autorità competente al rilascio del titolo.
- 3.26. Tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006.
- 3.27. Il presente Allegato e la planimetria già indicata fra le premesse al presente atto – “Tavola n. 01” avente come titolo “*Planimetria Rete Fognaria*” aggiornata a maggio 2024, “Tavola n. 03a” avente come titolo “*Edificio 2 Flussi acque di lavaggio impianto terre*” datata maggio 2024 e lo schema di flusso dell'impianto di depurazione dei reflui industriali, disegno n. *CEM-LAV-SCT-ATM-001* del 04/02/2008, rev. 2024 – devono essere tenute a disposizione presso l'insediamento produttivo.
- 3.28. Il Gestore dell'Impianto oggetto del presente parere è tenuto al pagamento delle tariffe di depurazione e fognatura vigenti.

4. CONTROLLI

- 4.1. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale potrà procedere - anche in futuro - sia direttamente sia per il tramite di CAP Evolution S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., alla verifica dei presupposti tecnici dichiarati dal Gestore dell'Impianto nonché alla sussistenza degli stessi per tutta la durata dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 128 e ss. del D.lgs. 152/06 s.m.i.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

- 4.2. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, in quanto Autorità competente ai sensi dell'art. 129 del D.lgs. n. 152/2006, è autorizzata ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il Gestore dell'Impianto è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
- 4.3. **L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale procede, ai sensi degli artt. 130 e 133 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, alla diffida e secondo la gravità dell'infrazione, chiede all'Autorità competente che si proceda alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione limitatamente allo scarico in pubblica fognatura, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie amministrative e penali di cui al titolo V della parte terza del D.lgs. 152/2006.**
Qualora il Gestore dell'Impianto non ottemperi diligentemente alle prescrizioni imposte attenendosi scrupolosamente alle indicazioni ivi impartite anche in relazione ai dovuti riscontri da rendersi all'Autorità comportando per propria negligenza l'erroneo avvio di un procedimento amministrativo sanzionatorio per presunta commessa violazione dei disposti dell'autorizzazione sarà tenuto alla refusione delle spese d'ufficio così come stabilito dall'art. 14 del Regolamento sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ex Legge 689/81 (cfr Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 3 del 4.05.2020).
- 4.4. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., su proposta di CAP Evolution S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., si riserva di modificare i limiti di accettabilità in funzione della capacità dell'impianto di trattamento acque reflue e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.
- 4.5. Secondo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene del Comune di Liscate (MI) e dal Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia devono essere garantiti i requisiti di sicurezza dei manufatti interrati.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito
della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale
(*Avv. Italia Pepe*)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento e Responsabile Servizio Tecnico Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura: Ing. Saverio Rocco Cillis

*Responsabile dell'istruttoria e dell'Ufficio Controlli Progetti/Cantieri: Ing. Davide Donzella
tel. 02/710493.16 e-mail: d.donzella@atocittametropolitanadimilano.it*

Fascicolo fasc. 9.11\2020\75

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: Società C.E.M. Ambiente S.p.A. con sede legale in Cavenago di Brianza (MB) - Località C.na Sofia n. 1/A ed insediamento in Liscate (MI), Via Salvo d'Acquisto n. 15. Rinnovo Autorizzazione Dirigenziale RG.11649/2011 del 13/12/2011 e smi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

1. ANAGRAFICA

N. Catasto Georeferenziato Rifiuti (n. CGR)	MI122002
CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI06412M
RAGIONE SOCIALE	C.E.M. Ambiente S.p.A.
C.F./P.IVA	03965170156/030171309968
SEDE LEGALE	Cavenago di Brianza (MB) - Località C.na Sofia n. 1/A
SEDE OPERATIVA	Liscate (MI)
CODICE ATECO	38.11.00

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	n. 2
Mappale	n. 259
Gauss Boaga x	1532192
Gauss Boaga y	5037409
Via/Piazza/Località	Via Salvo d'Acquisto n. 15
Comune	Liscate
Provincia	MI
Tipologia autorizzazione	<input type="checkbox"/> Titolo III-bis, parte II del D.lgs. 152/06 (Autorizzazione Integrata Ambientale) <input checked="" type="checkbox"/> art. 208 del D.lgs. 152/2006 <input type="checkbox"/> art. 209 del D.lgs. 152/2006 (EMAS, ISO 14001) <input type="checkbox"/> art. 211 del D.lgs. 152/2006 (sperimentali)
Relativa a	<input type="checkbox"/> Nuovo impianto <input checked="" type="checkbox"/> Rinnovo/riesame <input type="checkbox"/> Modifica
Data di rilascio autorizzazione:	Data dell'Autorizzazione/Data di notifica dell'atto
Scadenza autorizzazione :	24/06/2030

Attività/processi	<input type="checkbox"/> Autodemolizione <input type="checkbox"/> Recupero <input type="checkbox"/> Smaltimento <input checked="" type="checkbox"/> End of Waste “caso per caso” (R5) <input checked="" type="checkbox"/> R13 <input checked="" type="checkbox"/> D15 <input type="checkbox"/> Preparazione per il riutilizzo
Orario di lavoro	L'impianto sarà attivo 300 giorni/anno, su un unico turno di lavoro diurno di 8 ore dal lunedì al venerdì e 6 ore/giorno il sabato solo per la raccolta e lo stoccaggio.

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1 Istanza pervenuta il 18/12/2019 (prot. n. 300182);
- 3.2 Avvio del procedimento il 23/01/2020 (prot. n. 14524);
- 3.3 Sospensioni del procedimento dal 23/01/2020 (prot. n. 14524) al 22/07/2024 (prot. n. 125402);
- 3.4 Integrazioni: del 10/03/2020 (prot. n. 57077), 11/03/2020 (prot. n. 58630), del 14/04/2020 (prot. n. 75283), del 17/03/2021 (prot. n. 45800) e del 4/10/2022 (prot. n.150517), del 6/10/2022 (prot. n. 151681),14/02/2024 (prot. n. 26092), 30/05/2024 (prot. n. 92603) e 8/08/2024 (prot. n. 135552);
- 3.5 Pareri: ATO Città metropolitana di Milano del 11/05/2020 (prot. n. 086018), 16/07/2020 (prot. n. 126956) e 22/07/2024 (prot. n. 125402), ATS Milano Città metropolitana di Milano del 28/05/2021 (prot. n. 86444), ARPA del 24/11/2021 (prot. n. 184092) e del 17/07/2023 (prot. n. 111098).

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA

4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 15.000 mq (5.000 mq al coperto Edifici 1, 2 e uffici e 2.800 mq area verde) e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nelle tavole Tav2 e Tav3 "Centro di raccolta rifiuti multimateriale, datate dicembre 2019, rev agosto 2023" e nella "Tav 1 - Planimetria rete fognaria agg. Maggio 2024".

5.1 il progetto in argomento prevede le seguenti modifiche/varianti:

- 5.1.1 la possibilità di stoccare terre da spazzamento in ingresso o in alternativa, previa pulizia della pavimentazione,End of waste, presso apposito box dell'edificio 2 secondo le necessità produttive, come indicato nella TAV. 03 ;
- 5.1.2 la possibilità di stoccaggio alternativo degli EoW o rifiuti in area Z dell'edificio 1;
- 5.1.3 inserimento operazione D15 per il codice EER 200123;
- 5.1.4 autorizzazione delle operazione di recupero R5 ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006.

Descrizione sintetica della operazioni e delle tipologie dei rifiuti trattati

Presso l'impianto sono effettuate operazioni di messa in riserva (R13), e deposito preliminare (D15) di rifiuti in vetro e di altri rifiuti urbani e recupero (R5) delle terre di spazzamento. Si prevede l'ottenimento di End of Waste “caso per caso” costituite da sabbia, ghiaino, ghiaietto sulla base delle linee guida “Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/2006”. Revisione Gennaio 2022 - Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23/02/2022. Doc. n. 156/22- Linee Guida SNPA 41/22, descritte nel capitolo 6 del presente Allegato tecnico.

I rifiuti sono rappresentati prevalentemente da rifiuti urbani e terre di spazzamento.

Il progetto non prevede l'utilizzo presso l'impianto di attrezzature che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera.

5.2 Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

- conferiti da terzi:

5.2.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso: 2.234,5 mc;

5.2.2 messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi in ingresso: 139 mc;

5.2.3 deposito preliminare [D15] pericolosi in ingresso: 5 mc;

5.2.4 messa in riserva [R13] o deposito preliminare [D15]: 30 mc ;

- derivanti dall'attività di trattamento:

5.2.5 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 166 mc;

5.2.6 messa in riserva [R13] o deposito preliminare [D15] rifiuti non pericolosi: 550 mc;

5.3 I quantitativi massimi annui e giornalieri di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero sono pari a:

R5: **29.000 t/a pari a 116 t/g;**

5.4 Il Volume massimo di tutti i materiali End Of Waste che è possibile detenere presso il sito prima della loro cessione a terzi è pari a **2.000 mc**, può essere mantenuto in impianto per una durata non superiore a **3 anni**, oltre la quale tutti i materiali End of waste prodotti a seguito del rilascio della presente autorizzazione, se non ceduti a terzi per l'utilizzo, perdono le caratteristiche che ne consentano la cessazione della qualifica di rifiuto e sono pertanto da considerarsi nuovamente rifiuti;

5.5 sono definiti i seguenti lotti EoW caso per caso:

5.5.1 lotto di max 2.000 mc o semestrale;

5.6 l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

EER	Tipologia	Aree funzionali	Operazioni			Volume autorizzato (mc)
			R13	R5	D15	
ZONA 1						
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	ZONA 1	X			0,5
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	ZONA 1	X			0,5
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	ZONA 1	X			3,0
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	ZONA 1	X			3,0
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	ZONA 1	X			3,0
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	ZONA 1	X			3,0
120105	limatura e trucioli di mater. plastici	ZONA 1	X			2,0
120113	rifiuti di saldatura	ZONA 1	X			1,0
120120*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	ZONA 1	X			1,0
150101	imballaggi in carta e cartone	ZONA 1	X			25,0
150102	imballaggi in plastica	ZONA 1	X			25,0
150105	imballaggi in materiali compositi	ZONA 1	X			5,0
150109	imballaggi in materia tessile	ZONA 1	X			5,0
160103	pneumatici	ZONA 1	X			30,0
170203	plastica	ZONA 1	X			10,0
170401	rame bronzo ottone	ZONA 1	X			1,0
170402	alluminio	ZONA 1	X			10,0
170403	piombo	ZONA 1	X			1,0
170404	zinco	ZONA 1	X			1,0



EER	Tipologia	Aree funzionali	Operazioni			Volume autorizzato (mc)
			R13	R5	D15	
170405	ferro acciaio	ZONA 1	X			10,0
170406	stagno	ZONA 1	X			1,0
170407	metalli misti	ZONA 1	X			10,0
170411	cavi	ZONA 1	X			2,0
200101	carta e cartone	ZONA 1	X			30,0
200110	abbigliamento	ZONA 1	X			2,0
200111	prodotti tessili	ZONA 1	X			2,0
200139	plastica	ZONA 1	X			10,0
200140	metallo	ZONA 1	X			30,0
200202	terra e roccia	ZONA 1	X			0,5
200203	altri rifiuti non biodegradabili	ZONA 1	X			1,0
200301	frazione secca di rifiuti solidi urbani	ZONA 1	X			30,0
ZONA2						
180103*	siringhe (Pericoloso)	ZONA 2	X		X	5,0
200121*	lampade al neon (Pericoloso)	ZONA 2	X			27,0
200133*	batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02, 1606 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	ZONA 2	X			30
200134	batterie ed accumulatori al piombo diversi da quelli alla voce 20 01 33*	ZONA 2	X			
080318	toner	ZONA 2	X			4,0
160601*	batterie ed accumulatori al piombo	ZONA 2	X			3
200123*	frigoriferi (Pericoloso)	ZONA 2	X			40,0
200127*	vernici/prodotti etichettati T/F (Pericoloso)	ZONA 2	X			13
200132	medicinali	ZONA 2	X		X	30,0
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21, 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (Pericoloso)	ZONA 2	X			25
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21, 20 01 23, e 20 01 35	ZONA 2	X			330
ZONA5						
030101	scarti di corteccia e sughero	ZONA 5	X			1,0
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci non contenenti sostanze pericolose e diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	ZONA 5	X			0,5
150103	imballaggi in legno	ZONA 5	X			30,0
150104	imballaggi metallici	ZONA 5	X			25,0
150107	imballaggi in vetro	ZONA 5	X			400,0
150106	imballaggi in materiali misti	ZONA 5	X			30,0
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contenenti sostanze pericolose e diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02.	ZONA 5	X			0,5
160120	vetro	ZONA 5	X			18,0
170201	legno	ZONA 5	X			30,0
170202	vetro	ZONA 5	X			100,0
200102	vetro	ZONA 5	X			68,0
170201	legno	ZONA 5	X			30,0
200138	legno, diverso da quello di cui a voce 20 01 37	ZONA 5	X			30,0
200301	rifiuti solidi urbani - frazione secca	ZONA 5	X			100,0
200307	rifiuti ingombranti	ZONA 5	X			30,0
ZONA 3 - Codici oggetto di End of Waste "caso per caso" (capitolo 6 del presente Allegato)						
190802	rifiuti da eliminazione della sabbia	ZONA 3				750,0
200303	residui della pulizia stradale	ZONA 3	X	X		
200306	rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico	ZONA 3				

6. END OF WASTE “CASO PER CASO”

Con la presente Autorizzazione si ottengono EoW caso per caso sulla base della specifica casistica di cui alla Tabella 4.3 delle “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art.184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/2006”. Revisione Gennaio 2022 - Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23/02/2022. Doc. n. 156/22- Linee Guida SNPA 41/22 ed alla DDS di regione Lombardia 12584 del 23/09/2021, recante - “Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso”.

L’istanza di EoW caso per caso rientra nella seguente casistica/che:

Tipo	Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso	EER pertinenti alla casistica specifica
8	Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti (vedi condizione d) della sezione di supporto alle istruttorie)	EER190802, 200303 e 200306 Va fatta una valutazione completa utilizzando le indicazioni previste nella sezione di supporto alle istruttorie.

Breve descrizione del Processo di recupero	Produzione di inerti da terre da spazzamento stradale attraverso fasi di lavaggio e selezione granulometrica
EER coinvolti in recupero	a) 200303; b) 200306; c) 190802
Utilizzi previsti delle EoW	UNI EN 12620 Aggregati per calcestruzzo; UNI 8520-1, 2 Aggregati per calcestruzzo, istruzioni per l’applicazione della UNI EN 12620 in Italia; UNI EN 13139 Aggregati per malta; UNI EN 13043 Aggregati per conglomerati bituminosi; UNI EN 13242 Aggregati per opere di ingegneria civile e costruzione di strade
EoW (Breve descrizione e norma tecnica riferimento e requisiti ambientali/sanitari per ciascun utilizzo)	I prodotti recuperati sono sabbia, ghiaia, ghiaino e ghiaietto. Essi sono conformi alle norme: UNI EN 12620 Aggregati per calcestruzzo; UNI 8520-1, 2 Aggregati per calcestruzzo, istruzioni per l’applicazione della UNI EN 12620 in Italia; UNI EN 13139 Aggregati per malta; UNI EN 13043 Aggregati per conglomerati bituminosi; UNI EN 13242 Aggregati per opere di ingegneria civile e costruzione di strade Il processo di recupero prevede il lavaggio in controcorrente con acqua e ipoclorito di sodio. Lo stabilimento di Liscate opera in conformità alle norme UNI EN ISO 14001 e Regolamento EMAS

6.1 il progetto in argomento prevede l’ottenimento di un nuovo E.O.W. costituito da sabbia, ghiaino e ghiaietto, da inviare al riciclo per il confezionamento di impasti cementizi, conglomerati bituminosi o similari.

Dalle operazioni svolte sulle terre di spazzamento conferite (movimentazione con pale meccaniche e trattamento con impianto di lavaggio e separazione), si ricava sabbia, ghiaino, ghiaietto, da inviare al riciclo per il confezionamento di impasti cementizi, conglomerati bituminosi o similari. L’impianto di trattamento terre è costituito da due baie in cls coperte da tettoia nelle quali vengono depositati i rifiuti da spazzamento stradale e da sabbie da impianto di depurazione acque. La fase solida viene avviata con pale meccaniche al trattamento di valorizzazione realizzato all’interno dell’adiacente capannone per la separazione delle frazioni recuperabili. La

fase liquida raccolta nelle caditoie viene avviata direttamente al lavatore a botte (congiuntamente alla frazione solida vagliata e deferrizzata) e successivamente a trattamento interno nel depuratore chimico-fisico-biologico posto prima dell'innesto al collettore fognario che recapita all'impianto di depurazione di Truccazzano.

Nel capannone vengono quindi:

1) separate le frazioni recuperabili utilizzabili successivamente come EoW a seguito di successivi trattamenti di selezione meccanica;

2) trattate le acque reflue con sistema chimico fisico per poterne riutilizzare la quota prevista (70- 75%) nel ciclo di lavaggio, rimuovendo gli inquinanti e il limo e disidratando i fanghi ottenuti prima del loro smaltimento. La quota di acque di lavaggio eccedente la frazione di ricircolo, dopo il trattamento CF viene sottoposta a trattamento biologico e poi scaricata in collettore fognario con portata costante grazie ad apposita vasca di laminazione.

L'impianto di valorizzazione terre da spazzamento è così strutturato:

- Sezione di lavaggio e selezione granulometrica costituita da:

- tramoggia di carico con nastro estrattore;
- prevagliatura dei rifiuti con vaglio stellare;
- nastro trasportatore da cui decade il sopravaglio direttamente nel box;
- nastro alimentatore con separatore magnetico e sistema di pesatura;
- lavatore in controcorrente con separazione di differenti granulometrie;
- sgrigliatori a tamburo (rotostacci);
- vibroasciugatore e compattatore frazione leggera grossolana;
- idrociclone e separatore a spirali;
- vibroasciugatore sabbia;
- vibroasciugatore frazione organica < 2 mm:

- Sezione trattamento chimico-fisico-biologico delle acque reflue:

- La sezione di trattamento C-F-B della torbida ha lo scopo di:
- rimuovere gli inquinanti ed il limo dalle acque di processo;
- consentire il riutilizzo nel ciclo di lavaggio delle acque depurate;
- depurare anche le acque raccolte dal pavimento quali colaticci, acque di lavaggio della pavimentazione, scarichi da troppo-pieni, ecc, raccolte da un'apposita rete di drenaggio ed immerse nel ciclo di lavaggio;
- depurare le acque di supero destinate allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa;
- disidratare i fanghi prima dell'invio allo smaltimento finale.

ed è composta dalle seguenti unità impiantistiche:

- sezione di trattamento chimico-fisico delle acque;
- disidratazione meccanica fanghi;
- accumulo, omogeneizzazione e ricircolo acque trattate;
- trattamento biologico delle acque di supero prima dello scarico in fognatura, costituita da: vasca di ossidazione tipo plug-flow (flusso a pistone), stazione di insufflazione dell'aria, sedimentatore a pacchi lamellari.

Le frazioni di seguito elencate costituiscono i materiali recuperati destinati ad essere utilizzati dopo ulteriore trattamento come materie prime secondarie, che rispondono alle Normative per lo specifico riutilizzo di seguito riportate:

sabbie con granulometria 0,063 + 2 mm
UNI EN 12620: Aggregati per calcestruzzo

UNI EN 13043: Aggregati per conglomerati bituminosi
UNI EN 13139: Aggregati per malte
UNI EN 13242: Aggregati per opere di ingegneria civile

ghiaino 2 + 8 mm
UNI EN 12620: Aggregati per calcestruzzo
UNI EN 13043: Aggregati per conglomerati bituminosi
UNI EN 13242: Aggregati per opere di ingegneria civile

ghiaietto 8 + 20 mm
UNI EN 13242: Aggregati per opere di ingegneria civile

6.2 Istruttoria tecnica relativa alla valutazione della sussistenza delle condizioni e D il rispetto dei criteri specifici di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 184-ter del d.lgs 152/2006 per l'ottenimento di un E.O.W.

6.2.1 Verifica di conformità alla definizione di E.O.W. di cui all'art. 184-ter, comma 1, del d.lgs. 152/2006:

Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfa tutte le precise condizioni stabilite dall'art. 6 della direttiva quadro, come modificata dalla Direttiva 2018/851/UE, di seguito riportate:									
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;	<p>I materiali ottenuti dal presente impianto di recupero rifiuti, nella fattispecie inerti da recupero provvisti di marcatura CE</p> <table border="1"> <tr> <td>UNI EN 13242:2013</td> <td>Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade</td> </tr> <tr> <td>UNI EN 12620:2008</td> <td>Aggregati per calcestruzzo</td> </tr> <tr> <td>UNI EN 13139:2003</td> <td>Aggregati per malta</td> </tr> <tr> <td>UNI EN 13043:2004</td> <td>Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aero-porti e altre aree soggette a traffico</td> </tr> </table>	UNI EN 13242:2013	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	UNI EN 12620:2008	Aggregati per calcestruzzo	UNI EN 13139:2003	Aggregati per malta	UNI EN 13043:2004	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aero-porti e altre aree soggette a traffico
UNI EN 13242:2013	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade								
UNI EN 12620:2008	Aggregati per calcestruzzo								
UNI EN 13139:2003	Aggregati per malta								
UNI EN 13043:2004	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aero-porti e altre aree soggette a traffico								
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;	Si, esiste un mercato								
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;	<p>Al fine di testare la qualità e quindi omologare a End of Waste i materiali recuperati si farà riferimento alle norme tecniche di settore.</p> <p>Le prove e le relative frequenze sono definite dalle norme specifiche UNI EN 12620, UNI EN 13139, UNI EN 13043, UNI EN 13242. La loro descrizione e le relative frequenze sono contenute nel Piano di controllo.</p>								
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.	<p>1) Verifiche ambientali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - omologa rifiuti in ingresso (ved. all. 17 al Manuale FPC) - test di cessione prodotti in uscita (ved. all. 18 al Manuale FPC) - scheda di sicurezza <p>2) Verifica impatti sulla salute umana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ved. i scheda di sicurezza 								
Soddisfatte contestualmente tutte le condizioni , il rifiuto risultante dal processo di recupero non è più tale in quanto è oggettivamente divenuto un prodotto.									

6.2.2 Criteri dettagliati di cui art. 184 ter, c. 3 del d.lgs. 152/2006, così come modificato dalla L. n. 128 del 02/11/2019;

Confronto tra i criteri dettagliati e i decreti sulle procedure semplificate		
Criteri		
1	Materiali in entrata ammissibili	<p>Norme tecniche di cui al DM 05/02/98, DM 161/02 e DM 269/05</p> <p>Tipologia/Provenienza/Caratteristiche del rifiuto . 200303 e 200306 hanno origine urbana, provengono dallo spazzamento meccanizzato delle strade comunali dei Comuni soci di CEM Ambiente e, in minima parte, da aziende terze che svolgono lo spazzamento meccanizzato delle strade e la pulizia delle caditoie stradali.</p> <p>190802 è la parte di sedimento che proviene dai depuratori di reflui e si ottiene da una fase specifica di trattamento detta "dissabbiatura" e ovviamente è costituita per la maggior parte da sabbia.</p>
2	Processi e tecniche di trattamento consentiti	<p>Attività di recupero R5</p> <p>Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti da spazzamento stradale finalizzato alla produzione degli inerti recuperati, avviene attraverso un processo che in linea generale adotta le seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vagliatura preliminare, - separazione delle frazioni indesiderate; - deferrizzazione; - lavaggio ("soil-washing"); - classificazione e selezione granulometrica.
3	Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario	<p>Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti:</p> <p>Al raggiungimento del quantitativo stabilito di 2.000t, e comunque almeno semestralmente, ogni lotto di produzione viene sottoposto all'esecuzione del test di cessione per valutare la compatibilità ambientale del prodotto.</p> <p>Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2:2004.</p>
4	Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo qualità, automonitoraggio ed eventuale accreditamento,	<p>Descrizione dei requisiti vedasi Piano di gestione: Vedasi allegato 18 Manuale FPC</p>
5	In relazione al requisito relativo alla dichiarazione di conformità	<p>Dichiarazione di Conformità su modello all'allegato B del DDS di regione Lombardia 12584 del 23/09/2021</p>

6.2.3 Condizioni e criteri da seguire una volta individuata la casistica di cui al punto precedente:

6.2.3.1 Sintesi degli elementi analizzati in fase di istruttoria tecnica nel rilascio della presente autorizzazione, Valutazione della conformità alle previsioni normative di cui all'art. 184 ter, comma 1 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. CONDIZIONI

Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
a) La sostanza o l'oggetto è	Definire usi sostanza che cessa la qualifica di rifiuto con	<p>1. Uso previsto (ad es. processo, funzione, pre-trattamento necessario)</p> <p>La componente inerte recuperata viene impiegata come aggregati per la produzione di malta, calcestruzzo e</p>	Individuazione in modo certo e univoco di reimpiego dell'EoW	Uso e usi ammessi per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, con indicazione delle tipologie di processi



Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria in merito alle condizioni tecniche alle
<p>destinato /a a essere utilizzata /o per scopi specifici</p>	<p>riferimento ai materiali che vengono sostituiti. I materiali evasi dall'autorizzazione di impianto di recupero rifiuti sono la componente inerte del rifiuto da spazzamento stradale nella fattispecie sabbia, ghiaia, ghiaietto</p>	<p>miscele bituminose.</p> <p>2. Materia prima sostituita Le caratteristiche prestazionali dell'inerte recuperato sono le medesime del materiale vergine in quanto i "rifiuti inerti" sono rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.</p> <p>3. Caratteristiche prestazionali della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, e confronto con quelle della materia prima che viene sostituita (c.f.r. anche condizione c.) -Le caratteristiche prestazionali sono date dai requisiti delle norme armonizzate di prodotto per gli specifici utilizzi (UNI EN 12620- UNI EN 13139 - UNI EN 13043 - UNI EN 13242) che vengono applicate agli aggregati prodotti all'impianto</p> <p>4. Attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto descrivere i potenziali utilizzi, indicando le prestazioni attese non previsto</p>	<p>l'EoW viene utilizzato per gli scopi previsti dalle norme per cui è certificato: UNI EN 12620: Aggregati per calcestruzzo UNI EN 13043: Aggregati per conglomerati bituminosi UNI EN 13139: Aggregati per malte UNI EN 13242: Aggregati per opere di ingegneria civile</p>	<p>produttivi in cui tale sostanza/oggetto viene utilizzata/o, le fasi del processo in cui vengono utilizzati e, se previste, le percentuali di sostituzione della materia prima.</p> <p>Sezione "Condizioni" - lett a) 1. Gli inerti recuperati sono utilizzati per: a) la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali; b) l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade. c) la realizzazione di strade di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali; d) la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate e) l'impiego in miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico f) il confezionamento di calcestruzzi g) il confezionamento di malte</p>



Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
<p>b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto</p>	<p><i>Dimostrare l'esistenza di un mercato per la sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Gli aggregati prodotti dall'impianto sono richiesti dal mercato</i></p>	<p>Gli inerti recuperati sono utilizzati per i seguenti scopi specifici: a) realizzazione di sottofondi stradali, aeroportuali e di piazzali civili e industriali; b) l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade; c) la realizzazione di strade di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali; d) la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate; e) l'impiego in miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico; f) il confezionamento di calcestruzzi; g) il confezionamento di malte. Gli inerti recuperati rispondono ai requisiti delle norme specifiche di riferimento (UNI EN 12620, 13043, 13139 e 13242) come gli inerti da cava e sono commercializzati</p>	<p><i>Nel caso in cui la sostanza o l'oggetto sia destinato ad un mercato estero deve essere documentata dal soggetto istante l'esistenza delle condizioni di mercato ai fini dell'utilizzo specifico. E' possibile accettare - per un periodo di tempo limitato e monitorato - che le reali condizioni di mercato si vengano a creare nel momento in cui viene prodotto l'EoW ma solo in caso di prodotti innovativi (attività sperimentali)</i></p> <p>-</p>	<p><i>Esistenza di un potenziale mercato per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Modalità e tempi di stoccaggio della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, funzionali alla gestione delle forniture agli utilizzatori e alla compensazione delle fluttuazioni di mercato, così come descritte nella documentazione contenuta nell'istanza. Tempo massimo prima della perdita della qualifica di rifiuto è fissata in 3 anni</i></p>



Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
<p>c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti</p>	<p><i>Dimostrazione della conformità a Standard tecnici</i> Al fine di testare la qualità e quindi omologare a End of Waste i materiali recuperati si farà riferimento Gli inerti recuperati sono certificati La produzione di aggregati presso lo stabilimento di Liscate è certificata dal 2014 secondo le norme: UNI EN 12620 Aggregati per calcestruzzo; UNI 8520-1, 2 Aggregati per calcestruzzo, istruzioni per l'applicazione della UNI EN 12620 in Italia; UNI EN 13139 Aggregati per malta; UNI EN 13043 Aggregati per conglomerati bituminosi; UNI EN 13242 Aggregati per opere di ingegneria civile e costruzione di strade.</p>	<p><i>1. Descrizione della legislazione di prodotto che può essere applicata, quali ad esempio:</i></p> <p><i>I. Norme tecniche di prodotto internazionali riconosciute nell'UE</i></p> <p><i>II. Norme tecniche di prodotto europee/nazionali</i></p> <p><i>III. Normative nazionali (es. norma sui fertilizzanti, biometano, etc...) o di altri Stati Membri</i></p> <p><i>IV. Criteri EoW nazionali</i></p> <p><i>V. Criteri EoW caso per caso Nazionali o di altri Stati Membri validati dalle Autorità competenti</i></p> <p><i>VI. Criteri EoW caso per caso nazionali validati dalle Autorità competenti</i></p> <p><i>VII. Standard privati (accordi specifici con gli utilizzatori)</i></p> <p>Laddove previsto e applicabile, è richiesta la registrazione REACH</p> <p>Il materiale riciclato sarà omologato in base alle norme armonizzate di prodotto per gli specifici utilizzi (UNI EN 12620- UNI EN 13139 - UNI EN 13043 - UNI EN 13242)</p> <p><i>2. Documenti che dimostrino Risultati analitici che dimostrino la rispondenza della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con gli standard tecnici e confronto degli stessi con quelli riferiti alla materia prima sostituita. (risultati analitici se esistenti o altra documentazione anche bibliografica).</i> I risultati analitici per la parificazione non sono necessari in quanto sono direttamente applicabili le classificazioni delle norme armonizzate di prodotto, come si evince dalle Dichiarazioni di prestazione dei singoli prodotti e dalle Etichette CE</p> <p><i>3. In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione dei test e</i></p>	<p><i>Nel caso di prodotti innovativi acquisire la documentazione attestante la possibilità di utilizzare la sostanza o l'oggetto per lo scopo specifico</i></p> <p>Non applicabile</p>	<p><i>Definizione delle norme tecniche di riferimento e degli standard tecnici della sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Definizione dei parametri da misurare e della frequenza analitica.</i></p> <p>Si applicano le norme armonizzate di prodotto UNI EN 12620- UNI EN 13139 - UNI EN 13043 - UNI EN 13242. L'azienda è dotata di sistema di controllo della produzione in fabbrica conforme alle appendici H-B-E-C delle rispettive norme armonizzate di prodotto UNI EN 12620, UNI EN 13043; UNI EN 13139; UNI EN 13043 che contiene il piano dei controlli che vengono effettuati per assicurare la conformità e costanza di produzione dei prodotti commercializzati.</p> <p><i>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto indicare i contenuti tecnici del protocollo sperimentale, le tipologie di test da effettuare e le prestazioni attese in merito agli standard tecnici.</i> Non applicabile</p>



Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria in merito alle condizioni tecniche alle
		delle procedure sperimentali da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard tecnici. Non applicabile		



Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
<p>d) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti</p>	<p>Dimostrare la conformità a standard ambientali</p> <p>L'impianto di Liscate della CEM Ambiente che produce gli inerti recuperati è certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 e registrato EMAS al numero IT - 000047</p>	<p>1) <i>Standard ambientali presenti nella norma tecnica di riferimento, di cui alla condizione sugli standard tecnici, che la sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, in sostituzione della materia prima.</i> Le norme armonizzate di prodotto rimandano agli standard ambientali della normativa nazionale, si rimanda al punto 2)</p> <p>2) <i>Qualora gli standard tecnici non contengano indicazioni sugli standard ambientali, devono essere indicati gli standard ambientali che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, in sostituzione della materia prima.</i> Gli standard ambientali sono dati da: - omologa rifiuti in ingresso (vedi all.17 nel Manuale FPC) - test di cessione prodotti in uscita (vedi all.18 manuale FPC) - scheda di sicurezza</p> <p>3) <i>Qualora la tipologia di rifiuti trattati possa comportare rischi diretti sulla salute umana (ad esempio presenza di patogeni), devono essere definiti degli standard sanitari (ad esempio microbiologici) per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</i> Gli standard sanitari per prevenire gli impatti sulla salute umana sono gestiti tramite la scheda di sicurezza. Per quanto riguarda gli aspetti microbiologici, in assenza di dati storici si attiva un monitoraggio conformemente alla prescrizione contenuta nel parere ARPA alla richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione</p> <p>Al raggiungimento del quantitativo stabilito pari a 2000t , e comunque almeno semestralmente, ogni lotto di produzione viene sottoposto all'esecuzione del test di cessione per valutare la compatibilità ambientale del prodotto. Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2:2004.</p>	<p>E' possibile accettare il rispetto di standard ambientali per "equivalenza" ad esempio utilizzando i criteri dell'IPPC che regolano le tecniche che hanno prestazioni equivalenti o migliori rispetto alle BAT o criteri analoghi. Nel caso di specie non sono stati applicati gli standard ambientali per equivalenza.</p>	<p>Norme tecniche di riferimento e degli standard ambientali della sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Definizione dei parametri da misurare e della frequenza analitica. Per quanto riguarda i parametri da analizzare, Vedere Manuale FPC</p> <p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto indicare i contenuti tecnici del protocollo sperimentale, le tipologie di test da effettuare e le prestazioni attese in merito agli standard ambientali. Non applicabile</p>



Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana	<i>Dimostrazione che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporta impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima</i> <i>Gli inerti che cessano la qualifica di rifiuto non comportano impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto agli inerti da cava</i>	Gli inerti recuperati sono sottoposti alle medesime norme tecniche dei materiali da cava per la certificazione CE (UNI EN 13242:2013, UNI EN 126020:2008, UNI EN 13139:2003, UNI EN 13043:2004), per ulteriore salvaguardi a ambientale si adottano i seguenti limiti di caratterizzazione merceologica degli inerti recuperati: -presenza di frazioni estranee (vetro, metalli, etc.): percentuale in peso <1% -presenza di materiali galleggianti (legno, plastica, gomma, etc.): <5cm ³ /Kg Durante il trattamento di recupero gli inerti sono sottoposti a lavaggio con acqua e ipoclorito di sodio per prevenire impatti negativi sulla salute umana.	Non sono ipotizzabili aspetti sanitari negativi nell'utilizzo degli inerti recuperati	Il processo di recupero degli inerti dell'impianto di Liscate è certificato e regolarmente verificato da terzi ai sensi delle norme UNI EN ISO 14001 e EMAS, . Gli aggregati sono a tutti gli effetti prodotti da costruzione CE secondo il Reg (UE) 305/11, è attivo il sistema di controllo della produzione ai sensi delle norme armonizzate secondo il sistema VVCP 2+, ovvero certificato da Organismo Notificato che rilascia il Certificato CE.

6.2.3.2 Sintesi degli elementi analizzati in fase di istruttoria tecnica nel rilascio della presente autorizzazione. Valutazione della conformità alle previsioni normative di cui all'art. 184 ter, comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. CRITERI SPECIFICI DETTAGLIATI

Criteri Specifici Dettagliati	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero	<i>Tipologie provenienza dei rifiuti da ammettere nell'impianto, i relativi codici EER evidenziando la compatibilità per la produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto sia dal punto di vista tecnico-prestazionale che ambientale, in funzione dell'uso</i> I rifiuti in ingresso all'impianto sono 20.03.03 residui della pulizia stradale 20.03.06 rifiuti della pulizia delle fognature (limitatamente ai rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia delle caditoie stradali) 19.08.02 rifiuti da eliminazione della sabbia <i>Verificata la conformità, andranno valutate le caratteristiche chimico-</i>	<i>Si suggerisce di accettare i codici XXYY99 solo previa dettagliata specificazione delle caratteristiche e della provenienza del rifiuto che si intende accettare.</i> Non applicabile	<i>Elenco dei codici EER ammissibili in entrata ai fini dell'operazione di recupero. Se pertinente è utile individuare limiti per inquinanti specifici e/o contenuti massimi di impurità in riferimento alle specifiche tecniche della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</i> <i>Per quanto concerne gli eventuali codici EER XXYY99 vanno dettagliate le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche del rifiuto che si intende accettare e la provenienza con riferimento al processo che ha generato il rifiuto.</i> Si conferma che I rifiuti ammessi alla produzione di



Criteri Specifici Dettagliati	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
	<p><i>fisiche, merceologiche dei rifiuti ammessi al recupero anche con riferimento alle potenziali sostanze inquinanti presenti in base alla provenienza, tenendo conto dei requisiti finali (standard tecnici ed ambientali) che devono avere gli eow finali.</i></p> <p>Per la produzione di inerti recuperati sono utilizzati i rifiuti da spazzamento stradale non pericolosi: 20.03.03 residui della pulizia stradale 20.03.06 rifiuti della pulizia delle fognature (limitatamente ai rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia delle caditoie stradali) 19.08.02 rifiuti da eliminazione della sabbia</p> <p>I primi due rifiuti hanno origine urbana, provengono dallo spazzamento meccanizzato delle strade comunali dei Comuni soci di CEM Ambiente e, in minima parte, da aziende terze che svolgono lo spazzamento meccanizzato delle strade e la pulizia delle caditoie stradali.</p> <p>L'ultimo è la parte di sedimento che proviene dai depuratori di reflui e si ottiene da una fase specifica di trattamento detta "dissabbiatura" e ovviamente è costituita per la maggior parte da sabbia</p>		<p>inerti recuperati sono sottoposti ad esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, a controllo visivo e a controlli supplementari, qualora se ne ravveda la necessità.</p> <p>L'impianto di Liscate è dotato, della registrazione EMAS e della certificazione ISO 14001 sin dal 2008 (CEM Ambiente è registrata EMAS dal 2001) ed è pertanto dotata di un sistema per il controllo in accettazione dei rifiuti atto a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste (si veda pag. 5 della relazione integrativa allegata), ai sensi del sistema di gestione ambientale adottato da CEM e conforme al regolamento n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. CEM esegue analisi di caratterizzazione sui rifiuti in ingresso con cadenza semestrale per ogni produttore, per i comuni soci le analisi semestrali vengono eseguite per bacino</p>

Dettagliati Criteri Specifici	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
<p>b) Processi e tecniche di trattament o consentiti</p>	<p><i>Descrizione dettagliata dei processi e delle tecniche di trattamento finalizzati alla produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. La descrizione deve includere gli eventuali parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</i></p> <p>Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti da spazzamento stradale finalizzato alla produzione degli inerti recuperati, avviene attraverso un processo che in linea generale adotta le seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vagliatura preliminare, -separazione delle frazioni indesiderate; - deferrizzazione; - lavaggio ("soil-washing"); <p>classificazione e selezione granulometrica.</p> <p>L'impianto è considerabile come un sistema di produzione altamente automatizzato che consente il raggiungimento di una notevole costanza delle caratteristiche del materiale prodotto.</p> <p>I rifiuti vengono alimentati all'impianto senza trattamenti preliminari, le tre tipologie di rifiuto sono accettate nello stabilimento di Liscate secondo le percentuali di seguito indicate, in modo da ottenere il materiale in ingresso più omogeneo possibile:</p> <p>CER 200303 - circa 90%; CER 180102 - circa 8%; CER 200306 - circa 2</p>	<p>Il processo si configura R5</p>	<p><i>Processi e tecniche di trattamento consentiti, le operazioni di recupero ammesse, di cui all'allegato C del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Allegati Parte IV titolo I. e i parametri di processo da monitorare, se previsti.</i></p> <p><i>In particolare, quelle che rispondono a tale definizione sono le cosiddette operazioni di riciclaggio e rigenerazione specificate dalle voci R2, R3, R4, R5, R6 ed R9, dell'Allegato C alla parte IV</i></p> <p>Il capo impianto esegue opportune regolazioni durante le fasi di marcia in modo da ottenere una resa ottimale della produzione.</p> <p>Il processo di recupero del rifiuto stoccato in ingresso è costituito dalle seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -vaglio stellare fisso (sez. passante 28mm, lunghezza 8m) per la prevagliatura; -nastro alimentatore all'impianto con separatore magnetico per la separazione dei materiali ferrosi; -lavatore a botte con separazione di differenti granulometrie (lavaggio con acqua e dosaggio di ipoclorito di sodio); -vaglio vibrante per la separazione dall'acqua della frazione organica grossolana 2 - 30 mm; -idrociclone e separatori a spirali per la separazione dalla torbida della frazione sabbiosa fra 2 e 0,063 mm e della frazione organica fine -vibroasciugatore per l'asciugatura della frazione sabbiosa e della frazione organica fine -impianto di trattamento chimico fisico/biologico per la depurazione della torbida; è previsto il riutilizzo nel ciclo di lavaggio delle acque depurate. <p>I materiali inorganici decadenti dall'impianto recuperabili (R5) sono costituiti dalle seguenti frazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ghiaietto (4 - 20 mm) ✓ ghiaio (2 - 8 mm) ✓ sabbia (0 - 2 mm) <p>I rifiuti decadenti dall'impianto, da avviare presso impianti esterni autorizzati alle attività di recupero/smaltimento sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> -materiali separati dal pretrattamento preliminare (vagliatura a secco) >28 mm; -metalli ferrosi (dal separatore magnetico) -frazione organica da 2 a 30 mm (dopo separazione meccanica e lavaggio); -frazione fine < 2 mm (dopo separazione meccanica e lavaggio); -fanghi disidratati (da filtropressatura); -materiali inorganici decadenti dall'impianto che non presentino le caratteristiche definite per i prodotti ottenuti dalle attività di recupero. <p>L'impianto è dotato di aree pavimentate, impermeabilizzate, e dotate di un sistema di raccolta di eventuali percolamenti e colatici. In ogni caso l'impianto è allestito in modo da garantire la salvaguardia dell'ambiente e della salute.</p> <p>Gli impianti tecnologici e tutte le aree di stoccaggio dei rifiuti sono collocate all'interno di strutture coperte, chiuse e tamponate verso l'esterno.</p>



Dettagliati Criteri Specifici	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi da includere nell'istruttoria tecnica in merito Ai criteri
<p>c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario</p>	<p>Specifiche tecniche ed ambientali (vedi anche condizione c) che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto dovrà rispettare. Le specifiche ambientali sono quelle richieste dalla norma per la certificazione CE degli inerti</p>	<p>Rispondenza ai requisiti di rispetto delle norme tecniche</p>	<p>Altri aspetti, quali ad esempio gli usi ammessi (vedi anche condizione a) Gli usi ammessi per gli inerti recuperati sono quelli indicati nelle norme tecniche per la certificazione CE degli aggregati UNI EN 12620 - Aggregati per calcestruzzo; UNI 8520-1, 2 - Aggregati per calcestruzzo, istruzioni per l'applicazione della UNI EN 12620 in Italia; UNI EN 13139 - Aggregati per malta; UNI EN 13043 - Aggregati per conglomerati bituminosi; UNI EN 13242 - Aggregati per opere di ingegneria civile e costruzione di strade</p>



Dettagliati Criteri Specifici	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
<p>d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso</p>	<p><i>Descrizione del sistema di gestione che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto: le condizioni e i criteri sopra riportati. Deve essere descritta la documentazione del suddetto sistema (es. check-list, report ecc.) che evidenzia il rispetto per ogni lotto delle le condizioni e criteri per l'EoW (art. 184-ter)</i></p> <p>Il Manuale della certificazione degli aggregati riassume il sistema di gestione della produzione e comprende i seguenti capitoli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scopo E Campo Di Applicazione 2. Riferimenti 3. Termini E Definizioni 4. Organizzazione <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Responsabilita' E Autorita' 4.2. Mansionario 4.3. Rappresentante Della Direzione 4.4. Revisione Da Parte Della Direzione 5. Procedure Di Controllo <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Elenco Delle Procedure 5.2. Servizi In Subappalto 5.3. Conoscenza Delle Materie Prime 6. Gestione Della Produzione <ol style="list-style-type: none"> 6.1. Manutenzione 6.2. Identificazione Dei Prodotti 7. Ispezioni E Prove <ol style="list-style-type: none"> 7.1. Apparecchiature 7.2. Frequenza Dei Controlli E Delle Prove 7.3. Registrazioni 8. Controllo Di Conformita' 9. Movimentazione, Stoccaggio E Conservazione Delle Aree Di Produzione 10. Trasporto E Imballaggio 11. Addestramento Del Personale 	<p><i>Il sistema di gestione può essere certificato oppure interno all'Azienda; in tal caso deve essere codificato e le procedure acquisite in sede di istruttoria</i></p> <p><i>Il sistema di gestione è certificato ISO 14.001 e EMAS Il sistema di controllo della produzione in fabbrica FPC degli aggregati è conforme alle norme armonizzate di prodotto applicate. Il sistema FPC è certificato da un organismo notificato che rilascia il certificato CE secondo il REG (UE) 305/11</i></p>	<p><i>Contenuti minimi del sistema di gestione, ivi inclusa la documentazione di monitoraggio delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso, di controllo del processo (se previste) e delle caratteristiche della sostanza o oggetto che cessa la qualifica</i></p> <p>manuale FPC</p>

Dettagliati Criteri Specifici	
e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità	Dichiarazione di Conformità su modello all'allegato B del DDS di regione Lombardia 12584 del 23/09/2021

7. ATTIVITA' DI RECUPERO E SMALTIMENTO

L'impianto in oggetto è costituito da un piazzale impermeabilizzato sul quale sorgono 2 edifici all'interno dei quali vengono svolte le attività.

Edificio 1: dedicato allo stoccaggio dei materiali in vetro, allo stoccaggio di altri rifiuti urbani (zona 5) e in parte adibito ad autorimessa della società CEM Servizi S.r.l. Nella ZONA 5, in spazi contrassegnati con adeguata cartellonistica, i rifiuti sono stoccati distintamente in cumuli, senza procedere ad alcuna lavorazione sugli stessi.

In area completamente separata dell'edificio 1 si trovava l'impianto di trattamento dei tubi fluorescenti della ditta Safety Global Service Srl (ex impianto trattamento tubi fluorescenti, oggetto di apposita e diversa autorizzazione - impianto fermo).

L'edificio 2 è dedicato allo stoccaggio e lavorazione di altri rifiuti urbani (zone 1, 2 e 3).

Presso l'Impianto oltre alle operazioni di recupero R5, di cui al precedente capitolo, vengono svolte le operazioni di:

R 13 - messa in riserva dei rifiuti destinati a successive operazioni di recupero, svolte in impianti terzi autorizzati; tutti i rifiuti sia in ingresso, sia in uscita dall'impianto, sono detenuti in stoccaggio provvisorio ed avviati agli impianti esterni entro sei mesi dal loro ricevimento all'impianto, fatta eccezione per quelli putrescibili;

D 15 - deposito preliminare dei rifiuti destinati a successive operazioni di smaltimento, svolte in impianti terzi autorizzati.

Sui RAEE è effettuata la sola operazione R13.

8. MISCELAZIONI

Presso l'Impianto non si effettuano miscele.

9. RIFIUTI PRODOTTI

9.1 l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti non pericolosi e pericolosi decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	Descrizione	Operazioni	
		R13	D15
190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813*	X	X
191212	Rifiuti provenienti dalla vagliatura delle terre da spazzamento	X	X
191212	Rifiuti ligneo cellullosici provenienti dal lavaggio delle terre da spazzamento (organico)	X	
191209	Sabbia e Rocce	X	
191202	Metalli ferrosi	X	

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

10. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- 10.1** Il gestore, prima della ricezione dei rifiuti, deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- 10.1.1** acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - 10.1.2** nel caso di rifiuti pericolosi identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica e/o documentale.
 - 10.1.3** per i rifiuti con codice EER a specchio, verifica dell'accettabilità del rifiuto in impianto mediante acquisizione di specifica certificazione analitica e/o di classificazione del rifiuto dal produttore/detentore oppure svolgendo specifica analisi su un campione rappresentativo del rifiuto fornito dal produttore/detentore stesso. Sia le analisi che le certificazioni di cui sopra vengono acquisite prima della ricezione del rifiuto in impianto e per lotti/partite omogenei di materiali.

le verifiche analitiche/documentali di cui sopra dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

- 10.2** prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio (R13, D15), recupero (R5) deve essere accertato che il codice EER e la relativa descrizione riportati sul formulario di identificazione corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
- 10.3** qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano, entro e non oltre 24 ore trasmettendo copia del formulario di identificazione;
- 10.4** i rifiuti in uscita da un'operazione di mero stoccaggio D15 o R13 devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale;
- 10.5** l'impianto deve eseguire la pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita.
- 10.6** per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo 152/06, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 10.7** la gestione, registrazione, movimentazione, lavorazione, dei rifiuti e delle EoW/EoW caso per caso prodotte deve essere effettuata da personale adeguatamente informata, formata ed addestrata ai sensi della normativa vigente di riferimento;
- 10.8** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15), di recupero (R5) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalle planimetrie Tav2 e Tav3 "Centro di raccolta rifiuti multimateriale, datate dicembre 2019, rev agosto 2023" e nella "Tav 1 - Planimetria rete fognaria agg. Maggio 2024", mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;

- 10.9** le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento;
- 10.10** le aree funzionali dell'impianto utilizzate per lo stoccaggio e trattamento devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati/trattato; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento.
- 10.11** le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti:
- 10.11.1** devono essere protette dall'azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, dovrà essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che andranno successivamente trattate nel caso siano contaminate;
 - 10.11.2** soggetti a dispersione eolica, devono essere dotati di adeguato sistema di copertura o provvisti di nebulizzazione tali da evitare la dispersione degli stessi;
- 10.12** presso l'impianto deve essere garantita un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature sulla viabilità interna, in ingresso e in uscita nonché sulle aree di stoccaggio e trattamento al fine di evitare incidenti;
- 10.13** la recinzione dell'impianto deve essere costantemente sottoposta a manutenzione
- 10.14** le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale;
- 10.15** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
- 10.15.1** Norma UNI EN di riferimento relative agli aggregati prodotti;
- 10.16 EoW caso per caso:**
- 10.16.1** l'Impresa deve conservare la scheda "Adempimenti POPs REACH CLP Check List EOW" presso l'impianto a disposizione degli Enti di controllo;
 - 10.16.2** l'Impresa deve conservare il Piano di campionamento ed il Protocollo Gestione rifiuti presso l'impianto a disposizione degli Enti di controllo;
 - 10.16.3** al fine di valutare un potenziale rischio biologico del materiale prodotto, deve essere previsto un monitoraggio conoscitivo per due anni dei seguenti parametri su ogni lotto di ogni singola frazione di EoW recuperata:
 - 10.16.3.1** carica batterica a 30°C (CBT);
 - 10.16.3.2** coliformi totali;
 - 10.16.3.3** escherichia coli;
 - 10.16.3.4** streptococchi;
 - 10.16.3.5** salmonella spp.;
 - 10.16.3.6** anaerobi solfito riduttori.

Annualmente i risultati dovranno essere inviati all'Autorità Competente CMMI per le valutazioni in merito e ATS per le valutazioni di competenza;

- 10.16.4** per la sabbia, dovrà essere esplicitato, sulla Dichiarazione Di Conformità o sulla documentazione a corredo, la tipologia di utilizzo ed il destino in modo che risulti chiaro se l'aggregato possa o non possa essere recuperato direttamente su terreno. Dovranno essere sempre allegate le analisi che dimostrino il rispetto dei limiti per la specifica destinazione d'uso riportati nella tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06;
- 10.16.5** le modalità di conservazione, per un anno presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, dei campioni degli inerti recuperati devono essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche degli inerti recuperati prelevati e devono essere idonee a consentire la ripetizione delle analisi;
- 10.16.6** lo stoccaggio di uno degli EoW prodotti in box adibiti anche ai rifiuti in ingresso potrà essere effettuato solo previa accurata pulizia del singolo box (sia pavimentazione, sia pareti) che comprenda anche la disinfezione con il prodotto igienizzante in uso (attualmente ipoclorito di sodio). Dovrà essere sempre garantita la corretta identificazione del materiale effettivamente stoccato nel singolo box. Inoltre, dovrà essere sempre garantita la tracciabilità dell'EoW prodotto. Qualora la Società sostituisse il prodotto igienizzante in uso (ipoclorito di sodio), il nuovo, che non dovrà comunque avere caratteristiche peggiori di tossicità per il personale operante nel sito rispetto a quello in uso, dovrà essere testato preventivamente per verificarne l'efficienza, impiegando un campione rappresentativo di rifiuti, e le risultanze dovranno essere tenute presso l'impianto a disposizione degli Enti di controllo;
- 10.16.7** il materiale EoW prodotto potrà uscire dallo stabilimento solo se corredato dalla dichiarazione di conformità e relativi certificati analitici previsti. Dovrà altresì essere garantita la separazione tra lotti diversi;
- 10.16.8** deve essere evitata la miscelazione, anche accidentale, tra EoW e rifiuti decadenti dall'impianto terre;
- 10.16.9** la documentazione di sistema deve prevedere una procedura finalizzata alla tracciabilità degli EoW recuperati (ad. es. tramite un registro), a disposizione degli Enti ed Organi di controllo; dovranno essere riportati i dati necessari ad individuarne il destino e l'impiego effettivo ed oggettivo, indicando:
- 10.16.9.1** in caso di utilizzo diretto: almeno tipologia, quantitativi e siti di utilizzo;
- 10.16.9.2** in caso di cessione a terzi: almeno tipologia, quantitativi, data della cessione o del trasporto, denominazione e indirizzo del destinatario;
- 10.16.10** la Dichiarazione di conformità, redatta ai sensi degli articoli 47 e 38 del DPR 445/2000, dovrà essere rilasciata per ogni singolo lotto di ciascun EoW risultante dalle operazioni di recupero autorizzate e dovrà essere conforme al modello di cui all'allegato B della D.d.s 23/09/2021, n. 12548, recante "Approvazione indicazioni relative all'applicazione dell'art. 184-ter a seguito delle modifiche apportate con d.l. n. 77/2021 e legge di conversione n. 108 del 28 luglio 2021;
- 10.16.11** il periodo di giacenza decorre dalla data della dichiarazione di conformità e trascorsi tali termini il relativo lotto deve essere considerato nuovamente rifiuto e come tale gestito in attesa di eventuali nuove verifiche effettuate che devono essere documentate;
- 10.16.12** tre anni il tempo massimo di conservazione degli EoW recuperati, trascorso il quale gli EoW tornano ad essere gestiti come rifiuti;
- 10.16.13** ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto devono essere rispettate ed attuate tutte le condizioni di cui all'art. 184-ter comma 1 del D.Lgs. 152/2006 per l'ottenimento di end of waste sulla base dei dettagliati criteri di cui all'art. 184-ter, comma 3, nel rispetto delle procedure riportate nel presente allegato;

10.16.14 a cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avviene al momento dell'emissione della Dichiarazione di Conformità redatta ai sensi degli articoli 47 e 38 del DPR 28/12/2000, n. 445 che deve contenere tutte le informazioni minime previste dal modello di cui all'Allegato B al DDS 12584 del 23/09/2021;

10.16.15 le revisioni dei documenti inerenti la produzione di EoW caso per caso, allegati al provvedimento autorizzativo, dovranno essere trasmessi all'Autorità Competente ed agli Enti ed Organi tecnici interessati entro 30 gg dalla loro applicazione/implementazione;

CONTROLLO RADIOMETRICO

10.17 l'Impresa è tenuta al rispetto delle condizioni e modalità di esecuzione della sorveglianza stabilite dal D.L.vo 101/2020 s.m.i. (in particolare art. 72 e allegato XIX);

10.18 l'Impresa è tenuta al rispetto delle modalità di esecuzione della sorveglianza stabilite dalla normativa tecnica vigente (in particolare norma UNI 10897);

10.19 la sorveglianza radiometrica deve essere effettuata secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto di Radioprotezione di II o III grado (figura professionale di cui all'art. 129 D.L.vo 101/2020 s.m.i.). Le procedure devono descrivere sia la modalità di esecuzione della sorveglianza che la modalità di gestione di eventuali ritrovamenti. I contenuti minimi delle procedure oggetto di verifica da parte di ARPA Lombardia sono descritti nella PG.AF.012 (https://www.arpalombardia.it/media/ozxf3el/pgaf012rev02_sorveglianza_rottami.pdf)

10.20 le procedure devono essere sottoposte a revisione dopo un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, anche sulla base di eventuali aggiornamenti normativi successivi alla redazione delle procedure stesse

10.21 la ditta deve inoltrare almeno ad ARPA, al dipartimento territorialmente competente, un consuntivo periodico almeno annuale dei ritrovamenti di sorgenti o di materiale radioattivo

10.22 nei casi in cui è possibile procedere con l'allontanamento senza vincoli di materiale contaminato che rispetti le previsioni dell'art. 204 del D.L.vo 101/2020, il soggetto che intende avvalersi di tale possibilità è tenuto a comunicare preventivamente al Prefetto ed agli organi di vigilanza competenti per territorio l'allontanamento del materiale che soddisfa le condizioni di esenzione. Tali comunicazioni preventive, nei casi di allontanamento di materiale contenente radionuclidi con tempo di dimezzamento maggiore di 60 giorni, devono essere inviate ad ARPA, al dipartimento territorialmente competente, con un anticipo di almeno 30 giorni;

METALLI FERROSI E NON FERROSI

10.23 i rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (EER 120104), possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio) il Gestore deve operare sulla base di un'ideale procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;

RAEE

10.24 la gestione dei rifiuti identificati come RAEE deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 49 del 2014 ed in particolare dall'allegato VII e VIII dello stesso decreto. Nell'impianto possono essere effettuate operazioni di messa in riserva (R13);

10.25 la gestione dei RAEE deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 49/2014 e in particolare:

10.25.1 non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero, in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc., per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le

sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato II del D.Lgs. 49/2014, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;

10.25.2 la movimentazione dei RAEE deve avvenire:

- utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
- rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
- assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
- evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
- utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;

10.26 nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse;

PILE E ACCUMULATORI

10.27 la gestione dei rifiuti costituiti da pile e accumulatori deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 188/08, in particolare:

- 10.27.1** la presenza di un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori;
- 10.27.2** l'impianto di trattamento deve essere opportunamente attrezzato per identificare, separare e gestire i singoli flussi di pile e accumulatori esausti da avviare a successivo trattamento presso siti esterni;
- 10.27.3** il conferimento di pile e accumulatori esausti deve essere effettuato adottando criteri che ne garantiscano la protezione durante le operazioni di carico e scarico;
- 10.27.4** nei settori adibiti allo stoccaggio non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio. In particolare, i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;

RIFIUTI SANITARI

10.28 i rifiuti sanitari dovranno essere gestiti nel rispetto delle disposizioni del d.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" ed in particolare:

- 10.28.1** deve essere definita una procedura di controllo dei tempi di residenza in deposito dei rifiuti sanitari a rischio infettivo; deve essere integrata la dotazione di dispositivi individuali di protezione (DPI) per i lavoratori coinvolti nello stoccaggio e/o gestione dei rifiuti sanitari e devono essere introdotte misure organizzative idonee a rendere effettivamente utilizzabili detti DPI;
- 10.28.2** in caso di rottura degli imballi dovranno essere messe in atto le procedure di gestione relative alla rottura contenitori con o senza sversamenti e di piano di pulizia e disinfezione comprensivo di monitoraggio degli agenti infestanti;
- 10.28.3** deve essere previsto un registro di impianto sul quale annotare le operazioni periodiche di disinfezione delle aree di stoccaggio e gli interventi eseguiti in caso di rottura degli imballi;

- 10.28.4** in caso di aggiornamento delle procedure sopraindicate, le stesse dovranno essere immediatamente adottate e tenute presso l'impianto a disposizione del personale in servizio presso lo stesso ed agli Enti ed Organi tecnici di controllo;
- 10.29** i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e sanitari non pericolosi di cui al precedente punto, in uscita dal centro, devono essere destinati direttamente ad impianti autorizzati allo smaltimento o al recupero definitivo senza ulteriori passaggi in altri siti di stoccaggio provvisorio o trattamento;
- 10.30** le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi;
- 10.31** per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento l'intera fase di trasporto deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile;
- 10.32** per la frazione "siringhe CER 180103* - rifiuti sanitari a rischio infezione", la Parte deve stoccare tale materiale esclusivamente in contenitori idonei, chiusi, garantendo un adeguato controllo del materiale e la registrazione del tempo di deposito di ciascun lotto, al fine di rispettare il tempo massimo di stoccaggio di 6 mesi;
- 10.33** il deposito preliminare per la frazione "siringhe CER 180103* - rifiuti sanitari a rischio infezione" non deve superare i cinque giorni (5gg). Tale durata è estesa, a 6 mesi, previa comunicazione agli Enti di avvenuta installazione di sistemi di refrigerazione. La Parte deve stoccare tale materiale esclusivamente in contenitori idonei, chiusi, garantendo un adeguato controllo del materiale e la registrazione del tempo di deposito di ciascun lotto, al fine di rispettare il tempo massimo di stoccaggio;
- 10.34**
- | | |
|-------------|--|
| EER 180103* | rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni |
|-------------|--|
- 10.35** il ritiro dei rifiuti di cui EER 180103* è consentito unicamente se gli stessi provengono da strutture nelle quali sono stati utilizzati appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, recanti la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti", contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo";

VARIE

- 10.36** i rifiuti polverulenti dovranno essere dotati di idonea copertura da utilizzare in condizioni climatiche sfavorevoli;
- 10.37** il deposito degli pneumatici deve essere effettuato al coperto/sotto idonea copertura al fine di evitare ristagni d'acqua, causa di sviluppo di insetti molesti;
- 10.38** i rifiuti con EER 200202 "terra e roccia", non potranno essere ritirati qualora posseggano concentrazione di contaminanti superiori ai limiti di colonna A - Tabella 1 - dell'Allegato n. 5 al Titolo Quinto, della Parte Quarta, del D.Lgs. 152/2006;
- 10.39** ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;
- 10.40** lo stoccaggio di eventuali rifiuti decadenti dal proprio ciclo produttivo riconducibili ad oli usati, emulsioni oleose e filtri oli usati deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 95/92;
- 10.41** per le sostanze ottenute dalle operazioni di recupero di materia effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

- 10.42** le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- 10.43** deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;
- 10.44** al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione dovranno essere adottate, da parte del gestore dell'impianto, adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo.

11. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

LA DIRETTRICE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
(Vice Direzione d'Area)
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Arch Laura Delia
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Vega Mazzoleni

**Autorizzazione unica in materia di impianti gestione rifiuti
ex art.208 Dlgs 152/06**

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

(Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1)

PRESCRIZIONI PARTE GENERALE

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e nella scheda contenente le risultanze dell'istruttoria (decreto dirigenziale R.G. n. 10131/2015 del 12/11/2015);
2. fino all'ottenimento dell'iniziale nulla osta di cui all'esercizio la gestione delle operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero presso l'impianto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato, se esistenti, dai precedenti provvedimenti rilasciati;
3. la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
4. laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, qualora provenienti:
 - da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
5. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:
 - acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
 - qualora si tratti di "non pericolosi" per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica attestante la "non pericolosità";
 - nel caso di rifiuti "pericolosi" identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica.

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
6. prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), eventuale recupero (RX) e/o smaltimento (DX), dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario d'identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
7. i rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati presso l'impianto alla sola messa in riserva (R13) e/o al deposito preliminare (D15) possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale;
8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;

9. l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
10. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o recipienti contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
11. l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo, per la corretta verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto;
12. nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti pericolosi/non pericolosi e le rispettive quantità autorizzate e le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
13. i rifiuti non pericolosi/pericolosi provenienti da terzi o derivanti dai trattamenti svolti presso l'impianto, posti in messa in riserva (R13), ad esclusione di quelli putrescibili e fermentabili i quali devono essere avviati a trattamento in tempi brevi, devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o produzione degli stessi nell'impianto, salva diversa richiesta motivata del soggetto istante; i rifiuti non pericolosi o pericolosi posti in deposito preliminare (D15) conferiti all'impianto o decadenti dai propri trattamenti devono essere trattati in sito o destinati a soggetti terzi regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ricevimento o ottenimento;
14. la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
15. l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (RX) dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
16. nell'impianto non possono essere effettuati/e:
 - altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non specificamente autorizzati;
 - operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
17. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
18. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;

19. tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), recupero (RX) e smaltimento (DX), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
20. l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
21. i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito;
22. laddove utilizzati, i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
23. laddove utilizzati, i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
24. laddove utilizzati, i fusti ed altri contenitori, contenenti rifiuti, non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
25. laddove previsto, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;
26. laddove previste, le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
27. laddove previste, le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;
28. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
29. sui rifiuti individuati con CER 191212, dalle operazioni di trattamento R12 dovranno ottenersi principalmente frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea (CER 1912xx) da destinarsi a recupero, mentre dal trattamento D13 frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea destinati a smaltimento;
30. le frazioni di rifiuti decadenti dalle eventuali operazioni di raggruppamento preliminare (D13), possono essere sottoposte, se necessario, a ricondizionamento preliminare (D14) in sito, prima di essere destinati ad impianti di smaltimento finale di terzi;

31. presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;
32. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);
33. laddove l'impianto sia autorizzato a svolgere attività di recupero, i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
34. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
35. i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle eventuali operazioni di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
36. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
37. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
38. deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
39. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
40. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
41. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

42. le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
43. dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991;
44. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;
45. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
46. in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica del provvedimento di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
47. in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
48. per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

PIANI

Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;

- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Generali

1. **D.lgs. 152/2006** “Norme in materia ambientale”;
2. **D.m. 5 febbraio 98** “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
3. **L.r. 26/2003** “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
4. **D.d.g. 36/1998** “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”;
5. **Decisione 2014/955/UE** “Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE”;
6. **D.g.r. 10161/2002** “Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione”;
7. **D.g.r. 1990/2014** relativamente ai “Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”;
8. **D.g.r. 19461/2004** “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
9. **D.g.r. 8882/2002** “Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale” così come modificata dalla **D.g.p. 135/2014** “Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale”;
10. **D.d.g. 6907/2011** “Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti”;

11. **D.p.R. 151/2011** “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
12. **Regolamento (CE) 1907/2006** “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
13. **D.m. 120/2014** “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;
14. **D.lgs. 81/2008** “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Registri e formulari e sistema di tracciabilità dei rifiuti

15. **D.m. 148/1998** “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997”;
16. **D.m. 145/1998** “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997”;
17. **Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1998** “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;
18. **Decreto 18/02/2011, n. 52.** Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Impatto acustico

19. **Legge 447/1995** “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
20. **D.p.c.m. 14 novembre 1997** “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

Impianti mobili

21. **D.g.r. 10098/2009** “Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti”;
22. **Circolare 1680/2010** “Precisazioni in merito all'esercizio degli impianti mobili di trattamento rifiuti”;

Carta

23. **UNI-EN 643** “Lista delle qualità normative europee di carta da macero”;

Vetro

24. **Regolamento (UE) 1179/2012** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

Rottami metallici

25. **D.lgs. 230/1995** “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
26. **D.lgs. 52/2007** “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
27. **Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia** “Indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;
28. **D.g.r. 10222/2009** “Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;

29. **Regolamento (UE) 333/2011** “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
30. **Regolamento (UE) 715/2013** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

R.A.E.E

31. **D.lgs. 49/2014** “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
32. **D.lgs. 151/2005** “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
33. **Legge 549/1993** “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
34. **Decreto ministeriale 3 ottobre 2001** “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon ”;
35. **Decreto ministeriale 20 settembre 2002** “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico”;
36. **D.p.R. n. 43/2012** recante “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.

Amianto

37. **L.r. 17/2003** “Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”;

Biocombustibili

38. **Uni-En ISO 17225-4:2014** “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;

Compostaggio

39. **D.lgs. 75/2010** “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
40. **D.g.r. 12764/2003** “Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost”;
41. **D.g.r. 3018/2013** “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

Discarica

42. **D.lgs. 36/2003** “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
43. **D.m. 27 settembre 2010** “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
44. **D.g.r. 2461/2014** “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche”.

Fanghi

45. **D.lgs. 99/1992** “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
46. **D.g.r. 2031/2014** “Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;

Inerti

47. **Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205** “Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;

Miscelazione

48. **D.d.s. 1795/2014** “Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013 n. 127”;
49. **D.g.r. 3596/2012** “Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all’emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: “Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti”;

Olii usati

50. **Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392** “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;

PCB

51. **D.lgs. 209/1999** “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;

Pile e accumulatori

52. **D.lgs. 188/2008** “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;
53. **Decreto 24 gennaio 2011, n. 20** “Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”.

Plastica


54. **UNIPlast 10667** “Lista delle qualità normate di plastica”;

Rifiuti sanitari

55. **D.P.R. 254/2003** “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”;

Veicoli fuori uso

56. **D.lgs. 209/2003** “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.



LEGENDA RACCOLTA COLATICI E USCITA DEPURATORE TERRE TUBAZIONI IN PVC

- RETE USCITA DEPURATORE TERRE
- RACCOLTA COLATICI
- TUBAZIONE DIMESSA
- CAPITTO SIFONIZZABILE
- POZZETTO DI SEDIMENTAZIONE
- POZZETTO ISPEZIONE
- VASCA DI STOCCAGGIO (diam. m. 3,40x1,70 h. 2,40 capacità 93 mc.)

LEGENDA ACQUE BIANCHE TUBAZIONI IN PVC

- RETE ACQUE PLUVIALI
- RETE ACQUE METEORICHE
- SUB IRRADIAZIONE
- POZZETTO ISPEZIONE
- CAPITTO STRADALE SIFONATA TIPO MILANO
- CAMERETTA DESALEATRICE
- VASCA DI STOCCAGGIO ACQUE FASCELLE con camera con pompa di sollevamento
- CANALINA GIRELATA

LEGENDA ACQUE NERE TUBAZIONI IN PVC

- RETE ACQUE NERE
- PUNTO DI SORCO
- POZZETTO ISPEZIONE CON SIFONE
- POZZETTO DI ISPEZIONE E CAMIONAMENTO
- FOSSA BIODIGA
- POZZETTO ISPEZIONE-SIFONE-IRVIGA

LEGENDA ACQUE LAVAGGIO AUTOMEZZI

- RETE ACQUE LAVAGGIO AUTOMEZZI
- IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- POZZETTO ISPEZIONE
- POZZETTO CON VALVOLA DI NON RITORNO
- VASCA INTERRATA RACCOLTA ACQUE LAVAGGIO AUTOMEZZI

Pioggia superficiale impermeabile mq. 6.585 + mc. 330 nuovo strada TOTALE mc. 6.915

VASCA Raccolta acque piovane Richiesto: capacità 34,5 mc ogni 1000 mq di piazzale = 34,5 mc x 6.915 = mc. 238,57 Capacità minima richiesta

VASCA Raccolta acque ESISTENTE dimensioni nette m. 38,90x3,90 h. 1,80 utile Capacità 273 mc > 238,5 mc.






TAVOLA N. 01	COMUNE DI LISCIATE Provincia di Milano	CONMESSA N.
SCALA 1:200		DATA Dicembre '19
PROPRIETA'		
OGGETTO	CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI MULTIMATERIALE Via Salvo d'Acquisto, 15 Comune di Lisciate (MI)	
TITOLO	PLANIMETRIA RETE FOGNARIA	
Aggiorn.	Data	Descrizione
1	Marzo 2020	
2	Marzo 2021	
3	Febbraio 2024	
4	Maggio 2024	

La proprietà di questa e di qualsiasi altra opera di questo studio è riservata e tutelata. E' vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto.



CENTRO DI RACCOLTA RAEE
(D. M. 08/04/2008 e D. M. 13/05/2009)
DELIBERA DI G. C. di LISCATO
N° 10 del 01/02/2011

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Massimo Pelti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

TAVOLA N. 03	COMUNE DI LISCATO Provincia di Milano	COMMESSA N.
SCALA 1:200		DATA Dicembre '19



OGGETTO
CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI MULTIMATERIALE
Via Salvo d'Acquisto, 15
Comune di Liscate (MI)

TITOLO
EDIFICIO 2
DISTRIBUZIONE FRAZIONI RACCOLTE

Aggior.	Data	Descrizione
1	Agosto 2023	
2		
3		
4		
5		

Il progettista si riserva la proprietà di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta.